*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 82**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 8 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

### AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## CIRCOLARI

**Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 65/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. **80.**

**Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**98G0120**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

**Università cattolica del Sacro Cuore di Milano**

DECRETO RETTORALE 16 marzo 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

**98A2433**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1998, n. 77.

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

# ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA NEL CAMPO DEL CONTROLLO VALUTARIO, DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE E IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati Parti,

consapevoli che la violazione delle leggi in materia valutaria e delle disposizioni che regolano l'interscambio commerciale e finanziario costituisce un pericolo per il corretto svolgimento delle transazioni internazionali e l'efficienza dei mercati monetari e finanziari,

riconoscendo lo stretto legame che può instaurarsi tra l'utilizzo degli strumenti valutari e l'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita,

al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro le trasgressioni in materia di legislazione valutaria e delle operazioni di importazione e di esportazione e in considerazione della grande importanza degli sforzi della comunità internazionale nella lotta contro il riciclaggio dei capitali illeciti,

ritenendo necessaria la cooperazione degli organi competenti in materia di controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione, nonchè in materia di lotta al riciclaggio e nel rispetto della legislazione attualmente vigente in materia nei due Paesi

hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1

Le competenti Autorità delle Parti svolgeranno:

1) scambio di informazioni:

a) di carattere giuridico (sulla legislazione nazionale nel campo delle operazioni valutarie, delle importazioni e delle altre trnasazioni internazionali);

b) sulla formazione e sul funzionamento del sistema di controllo che le Parti applicano per garantire l'osservanza della legislazione in materia di operazioni di esportazione e di importazione e di altri tipi di transazioni internazionali;

c) su violazioni della legislazione nazionale regolante le operazioni di esportazione, di importazione e le transazioni internazionali;

2) cooperazione su rilevazioni di violazioni della legislazione da parte di persone fisiche o giuridiche della Repubblica Italiana e della Federazione Russa in materia di operazioni di esportazione, di importazione ed altre transazioni internazionali;

3) svolgimento di comuni ricerche analitiche sui problemi concernenti gli interessi reciproci delle Parti nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione;

4) prestazione di assistenza nell'addestramento del personale nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione, nella creazione dei sistemi informativi che possono assicurare l'assolvimento dei compiti nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione.

## Articolo 2

1. Ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra Parte tutte le informazioni che possano contribuire a combattere il riciclaggio e l'impiego di proventi di reato.

Ai predetti fini si intende:

a. per "informazione", ogni dato, elemento o notizia comunque conosciuto, che possa riguardare direttamente o indirettamente operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, quali definiti dalle rispettive legislazioni;

b. per "provento", ogni vantaggio derivato da reati, consistente in qualsiasi bene, comunque descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonchè in un documento legale o in uno strumento, di qualsiasi tipo, comprovante il diritto di proprietà o altro diritto sul bene medesimo.

2. In particolare, le competenti Autorità delle Parti effettueranno scambio di informazioni:

a. di carattere giuridico (la disciplina e vigilanza dei mercati finanziari, nonchè la legislazione nazionale di contrasto al riciclaggio);

b. sui flussi internazionali di contante e di disponibilità valutarie, sia in forma aggregata che singoli, ove vi sia reciproca disponibilità, in relazione a qualsiasi tipo di divisa, nonchè di Paese di provenienza o destinazione;

c. sulle infrazioni finanziarie e sugli sviluppi in materia di tecniche di riciclaggio;

d. sulle operazioni finanziarie che abbiano per oggetto beni, valori o altre utilità che in base agli elementi in possesso delle Autorità competenti possano provenire da una attività illecita.

## Articolo 3

Le Parti stabiliscono di fornire le informazioni secondo la seguente procedura:

1) lo scambio delle informazioni viene effettuato di iniziativa o su richiesta;

2) la richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
- la denominazione dell'Autorità che la invia;
- la denominazione dell'Autorità cui la richiesta viene inviata;
- le motivazioni della richiesta ed eventuali documenti giustificativi;

3) le informazioni medesime potranno essere ulteriormente comunicate alle rispettive Autorità giudiziarie nonchè, con la preventiva autorizzazione dell'Autorità che le ha originate e con riserva dell'applicazione delle condizioni e dei limiti previsti dal presente Accordo, ad organismi anche di altri Paesi che svolgano funzioni similari a quelle delle Autorità competenti.

4) il rifiuto di dar corso ad una richiesta dovrà essere, in ogni caso, motivato. Prima di rifiutare l'accoglimento di una domanda di assistenza, l'Autorità competente a cui è stata fatta la richiesta dovrà valutare se la domanda possa essere eventualmente accolta a condizioni che essa ritenga necessarie. In tal caso, l'Autorità richiedente è tenuta ad uniformarsi alle condizioni poste.
In ogni caso, le informazioni scambiate, d'iniziativa o su richiesta, potranno essere utilizzate ai fini fiscali.

## Articolo 4

1) Le Autorità competenti in materia di controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione sono:

- per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
Ministero del Tesoro, Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di Finanza e Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.

- per quanto riguarda la Federazione Russa:
Banca centrale della Federazione Russa.
Servizio federale della Russia per il controllo sulle valute e sulle esportazioni,
Comitato statale delle dogane della Federazione Russa,
Ministero delle Relazioni economiche con l'estero della Federazione Russa,

2) Le Autorità competenti in materia di controllo antiriciclaggio sono:

- per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
Ministero del Tesoro, Banca d'Italia, Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di Finanza.

- per quanto riguarda la Federazione Russa:
Servizio federale della Russia per il controllo sulle valute e sulle esportazioni;
Ministero dell'interno,
Servizio federale di sicurezza della Russia,
Banca centrale della Federazione Russa.
Comitato statale delle dogane della Federazione Russa,
Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa,
Ministero delle Relazioni economiche con l'estero della Federazione Russa,
gli altri Organi del potere esecutivo della Federazione Russa, nei limiti della competenza loro derivante dalla legislazione sul controllo e sulla vigilanza.

### Articolo 5

L'assistenza effettiva potrà essere anche attraverso:

a. organizzazione di visite di lavoro e scambio di rappresentanti, il cui status legale e funzioni verranno definiti dalle competenti Autorità delle Parti;

b. svolgimento di convegni;

c. elaborazione e scambio di documentazioni metodologiche e tecniche.

### Articolo 6

Le informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo avranno natura confidenziale, saranno coperte dal segreto d'ufficio e godranno della tutela accordata alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale dell'Autorità competente che le ha ricevute.

### Articolo 7

Le disposizioni del presente Accordo si applicano nel rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia, in particolare di quelle concernenti la cooperazione giudiziaria e di Polizia tra gli Stati.

### Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore al perfezionamento delle rispettive notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica all'uopo previsti.
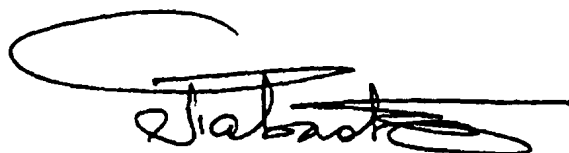
**Articolo 9**

1. Il presente Accordo potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante denuncia scritta di una delle Parti.

2. La denuncia produrrà i suoi effetti tre mesi dopo la comunicazione scritta, che dovrà essere inoltrata per via diplomatica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 25 luglio 1996 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Federazione Russa

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2398):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 maggio 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1997 (atto n. 2398/*A* - relatore sen. ZULUETA).

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 4073):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 14 gennaio 1998.

Relazione scritta annunciata il 22 gennaio 1998 (atto n. 4073/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0125

DECRETO-LEGGE 8 aprile 1998, n. **78.**

**Interventi urgenti in materia occupazionale.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure a sostegno del reddito intese a fronteggiare, nell'immediato, emergenze occupazionali in vista di una piena operatività delle iniziative volte al reimpiego dei soggetti interessati e ciò con particolare riferimento ai programmi di reindustrializzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina in materia di lavori socialmente utili, al fine di assicurare interventi più funzionali alla collocazione dei lavori utilizzati nei predetti lavori;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori stanziamenti, al fine di consentire la prosecuzione di lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

### Art. 1.

*Interventi urgenti in materia occupazionale*

1. Sono prorogati:

*a)* di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

*b)* di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* la parola: «requisiti» è sostituita dalla seguente: «trattamenti»;

*b)* alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata».

3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

*a)* quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*b)* quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

*c)* quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

**98G0139**

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. **79.**

**Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la proposta della commissione paritetica;

Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Impianti a fune*

1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di impianti a fune appartenenti a qualunque tipo, e di trasporti a mezzo di tali impianti sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Sono compresi nella competenza della regione autonoma Valle d'Aosta tutti gli impianti a fune ed i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e merci, soggetti a concessione od autorizzazione ed effettuati a mezzo di essi, che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, anche se parte del percorso è sito in altra regione o Stato confinante.

3. Le funzioni amministrative concernenti gli impianti che si trovano in parte sul territorio di altra regione sono esercitate d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.

4. Le modalità di svolgimento dei relativi servizi sono stabilite ai sensi del comma 3.

Art. 2.

*Piste da sci*

1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di piste da sci, da discesa e da fondo, sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Sono comprese nella competenza della regione autonoma Valle d'Aosta tutte le piste da sci, da discesa e da fondo situate anche solo parzialmente nell'ambito del territorio regionale.

3. Le funzioni amministrative relative alle piste che si trovano in parte sul territorio di altra regione, sono esercitate d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.

Art. 3.

*Innevamento artificiale*

1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di innevamento artificiale delle piste da sci sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Sono comprese nella competenza della regione autonoma Valle d'Aosta tutti gli impianti di innevamento artificiale situati anche solo parzialmente nell'ambito del territorio regionale.

3. Le funzioni amministrative relative agli impianti che si trovano in parte sul territorio di altra regione sono esercitate d'intesa con la regione stessa.

Art. 4.

*Disciplina, sicurezza, collaudi, tutela e controlli*

1. Le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle norme tecniche, all'approvazione dei progetti, alle autorizzazioni, ai collaudi, ai controlli, alla sorveglianza, alla tutela ed alla sicurezza nelle materie di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Nei casi previsti dall'art. 1, commi 3 e 4, dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 3, comma 3, tali funzioni sono esercitate d'intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.

Art. 5.

*Regolamenti e direttive comunitarie*

1. Sono trasferite direttamente alla regione autonoma Valle d'Aosta le attribuzioni e le funzioni amministrative relative all'attuazione delle direttive ed all'applicazione dei regolamenti della Unione europea nelle materie indicate negli articoli 1, 2, 3 e 4, salvo l'adeguamento alla normativa statale attuativa delle direttive ove le disposizioni in materia di sicurezza assicurino maggiore salvaguardia agli utenti.

Art. 6.

*Facoltà di delega*

1. La regione autonoma Valle d'Aosta, nelle materie di cui agli articoli 1, 2 e 3, può delegare attribuzioni e funzioni amministrative a comunità montane e comuni in relazione ad interessi ed esigenze di rilevanza esclusivamente locale, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari.

Art. 7.

*Norma transitoria*

1. Il personale dipendente degli organi periferici dello Stato le cui attribuzioni e funzioni amministrative sono affidate integralmente alla regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del presente decreto, è trasferito a domanda alla regione stessa, fatte salve le norme relative alla conoscenza della lingua francese.

2. Nel caso previsto dal comma 1 il personale conserva integralmente il trattamento giuridico ed economico acquisito.

3. Gli organi periferici dello Stato le cui attribuzioni e funzioni amministrative sono trasferite integralmente alla regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del presente decreto, sono soppressi.

4. I relativi uffici sono trasferiti alla regione.

5. Le disposizioni previste dai commi 1, 3 e 4, entrano in vigore all'atto della costituzione di organi regionali dotati di attribuzioni e funzioni analoghe nelle materie trasferite od all'affidamento ad organi regionali esistenti delle attribuzioni e funzioni stesse.

6. Per assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite col presente decreto nei confronti del personale statale attualmente in servizio può essere disposto il comando presso la regione, su richiesta della stessa e con oneri a suo carico.

Art. 8.

*Norma finale*

1. Tutte le disposizioni in contrasto con le presenti norme sono abrogate.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 16 maggio 1978, n. 196, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, ove compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

*Note all'art. 8:*

— La legge 16 maggio 1978, n. 196, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 23 maggio 1978, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, reca: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641».

**98G0126**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

**Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Voghera.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove spcifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la cosnervatoria dei registri immobiliari di Voghera, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alal conservatoria dei registri immobiliari di Voghera, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MANCUSO

**98A2708**

---

DECRETO 26 febbraio 1998.

**Determinazione della media delle spese di parte corrente sostenute dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie dell'immobile, nel triennio 1993, 1994 e 1995, per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, che detta norme per l'edilizia scolastica e, in particolare:

Visto l'art. 3, che definisce le rispettive competenze degli enti locali in materia, attribuendo alle province gli oneri relativi al funzionamento degli istituti e delle scuole secondarie superiori, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i convitti e le istituzioni educative statali;

Visto l'art. 8, che prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2, il trasferimento alle province in uso gratuito ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, degli immobili adibiti a tale uso di proprietà dello Stato nonché il

trasferimento in proprietà a titolo non oneroso, sempre alle province, degli immobili di proprietà delle Istituzioni scolastiche statali, al fine di consentire alle province medesime il corretto assolvimento delle competenze loro assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Visto l'art. 9, comma 3, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, la determinazione degli oneri sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato ovvero, se proprietarie dell'immobile, delle istituzioni scolastiche per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi del citato art. 3;

Visto l'art. 9, comma 4, il quale prevede che, in relazione ai citati oneri come sopra determinati, sostenuti dallo Stato e dalle istituzioni scolastiche proprietarie dell'immobile per il settore passato alla competenza delle province in forza della nuova normativa, si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province medesime mediante convenzione tra gli enti interessati;

Premesso che, con note 23 settembre 1996, n. 2369/VI e 18 ottobre 1996, n. 1811/V (Istruzione classica), 30 settembre 1996, n. 3641 e 18 aprile 1997, n. 1576 (Istruzione tecnica), 3 aprile 1997, n. 5153/B/1/A (Istruzione professionale) nonché 24 settembre 1996, n. 2567 e 28 marzo 1997, n. 861 (Istruzione artistica), i competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione hanno rispettivamente provveduto, al fine di quantificarne gli importi, alla rilevazione degli oneri di funzionamento degli edifici scolastici sostenuti nel triennio 1993, 1994 e 1995, dallo Stato o dalle Istituzioni scolastiche ove proprietarie degli immobili, per quelle fattispecie per le quali le nuove disposizioni contemplate, in particolare, dall'art. 3 della legge di riferimento, comportino il trasferimento degli oneri dal precedente titolare alla competente provincia;

Vista la nota n. 4120 del 14 giugno 1997 e relativi allegati, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato gli importi come sopra determinati;

Considerata l'opportunità di procedere, ai sensi del citato art. 9, alla determinazione delle spese di parte corrente sostenute, mediamente dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie della sede, nel suindicato triennio 1993, 1994 e 1995, sulla base delle dichiarazioni positive pervenute a seguito della predetta rilevazione, al fine di consentire la tempestiva stipulazione delle convenzioni previste dal prefato art. 9, comma 4, con riserva di un'eventuale, successiva, emanazione di disposizioni integrative, ove tale circostanza dovesse rendersi necessaria;

Visto il parere reso in data 24 aprile 1997, n. 831/97, dalla Seconda sezione del Consiglio di Stato, secondo il quale, fermo restando disposto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, gli edifici di diretta proprietà delle istituzioni educative sono assoggettabili alla disciplina contemplata dal terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 23/1996;

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 340, recante norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli oneri di parte corrente sostenuti, in media, negli anni 1993, 1994 e 1995 dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie degli immobili per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono determinati nella misura indicata negli allegati elenchi (all. *A, B,* e *C*), che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Lo Stato e le istituzioni scolastiche, proprietarie degli immobili e le province stipulano, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 23 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, apposite convenzioni dirette a regolare il trasferimento dei fondi; resta salva la compensazione prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 2 ottobre 1997, n. 340, relativamente agli oneri derivanti dallo svolgimento di compiti sostenuti per conto delle province dal 1° gennaio 1997 fino alla data della stipulazione delle convenzioni medesime. Le convezioni sono sottoscritte, per l'amministrazione scolastica, dai dirigenti preposti agli uffici periferici provinciali ovvero dai capi d'istituto preposti alle istituzioni scolastiche interessate, a seconda che trattasi di oneri gestionali precedentemente sostenuti, rispettivamente, dallo Stato o dalle singole istituzioni medesime quali proprietarie degli immobili. Le convenzioni relative alle accademie e conservatori di musica sono stipulate dai presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione; quelle attinenti agli istituti superiori per le industrie artistiche sono sottoscritte dai presidenti dei relativi comitati scientifici didattici.

Art. 3.

1. Gli atti relativi al trasferimento della proprietà degli immobili alle province, previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 23 del 1996, sono sottoscritti dai capi di istituti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. Le convenzioni concernenti il trasferimento, in uso o in proprietà alle province, degli immobili dello Stato, previsto dall'art. 8, comma 1, della medesima legge n. 23, sono definite dai competenti organi del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 febbraio 1998

*Il Ministro delle finanze*
VISCO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
CIAMPI

*Il Ministro della pubblica istruzione*
BERLINGUER

ALLEGATO A

# ONERI RIPARTITI PER PROVINCIA

Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993-1994-1995 dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie degli immobili per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza è trasferita alle Province, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i convitti e le altre istituzioni educative statali.

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 43.601.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 143.601.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| ANCONA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 80.458.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 140.458.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| AREZZO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 65.255.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 180.531.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 305.786.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| ASCOLI PICENO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 174.182.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 214.182.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| ASTI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 25.328.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 45.328.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| AVELLINO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 199.935.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Avellino | 157.132.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | IPSIA "Amatucci" di Avellino | 140.496.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 537.563.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| BARI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 1.033.023.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Bari | 148.210.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 180.000.000 | 1.361.233.000 |
| BELLUNO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 19.021.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 79.021.000 |
| BENEVENTO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 71.742.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 87.600.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 179.342.000 |
| BERGAMO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 614.376.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 262.262.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 996.638.000 |
| BIELLA | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| BOLOGNA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 798.405.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 878.405.000 |
| BOLZANO | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 216.800.000 | 216.800.000 |
| BRESCIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 81.260.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 161.260.000 |
| BRINDISI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 47.268.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 127.268.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| CAGLIARI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 123.062.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 190.522.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 393.584.000 |
| CAMPOBASSO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 110.653.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Campobasso | 462.840.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. di Campobasso | 58.875.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 672.368.000 |
| CASERTA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 197.652.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 88.466.000 | |
| | | Convitto di Maddaloni | 126.187.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 512.305.000 |
| CATANIA | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Catania | 108.000.000 | 108.000.000 |
| CATANZARO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 85.483.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 126.907.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. "Deodato" di Soveria Mannelli | 44.542.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 316.932.000 |
| CHIETI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 94.045.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 107.109.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. di Lanciano | 70.892.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 332.046.000 |
| COMO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 180.422.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 220.422.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| COSENZA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 373.582.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 459.384.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. di Diamante | 73.211.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 986.177.000 |
| CREMONA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 30.884.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 70.884.000 |
| CROTONE | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| CUNEO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 139.652.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 199.652.000 |
| FERRARA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 18.102.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 58.102.000 |
| FIRENZE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 1.825.025.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 507.302.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 2.372.327.000 |
| FOGGIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 176.797.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Lucera | 248.266.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 545.063.000 |
| FORLI' | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 71.753.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. "Melozzo" di Forlì | 82.272.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 194.025.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| FROSINONE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 1.061.135.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Arpino | 151.814.000 | |
| | | Educandato di Anagni | 241.603.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.S.C.T. di Cassino | 28.572.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 1.583.124.000 |
| GENOVA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 216.500.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 375.882.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. "Marsano" di Genova | 47.484.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 719.866.000 |
| GORIZIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 20.530.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 40.530.000 |
| GROSSETO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 14.338.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 54.338.000 |
| IMPERIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 40.964.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 60.964.000 |
| ISERNIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 19.032.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 39.032.000 |
| L'AQUILA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 208.195.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di L'Aquila | 191.568.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 459.763.000 |
| LA SPEZIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 16.715.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 36.715.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| LATINA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 91.877.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 151.877.000 |
| LECCE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 556.423.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 43.753.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. "Columella" di Lecce | 65.635.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 745.811.000 |
| LECCO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 30.156.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 50.156.000 |
| LIVORNO | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 40.000.000 |
| LODI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 10.671.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 50.671.000 |
| LUCCA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 90.258.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 130.258.000 |
| MACERATA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 63.610.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 114.666.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 218.276.000 |
| MANTOVA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 78.044.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 98.044.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| MASSA CARRARA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 489.037.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.S.Alb. di Marina di Massa | 123.487.000 | |
| | | I.P.S.S.C. "Einaudi" di Ferrara | 46.643.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 699.167.000 |
| MATERA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 84.756.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 124.756.000 |
| MILANO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 2.900.068.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 688.395.000 | |
| | | Convitto di Milano | 279.100.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 480.000.000 | 4.347.563.000 |
| MODENA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 76.112.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P. Polo scolastico di Vignola | 24.820.000 | |
| | | I.P.Agr. di Castelfranco Emilia | 89.764.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 270.696.000 |
| NAPOLI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 719.112.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 230.780.000 | |
| | | Educandato di Napoli | 50.888.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. "Silvestri" di Napoli | 55.851.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 360.000.000 | 1.416.631.000 |
| NOVARA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 37.098.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 251.000.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 348.098.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| NUORO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 61.529.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 81.529.000 |
| ORISTANO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 34.571.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 54.571.000 |
| PADOVA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 253.841.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 917.490.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. di Padova | 137.218.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 1.428.549.000 |
| PALERMO | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 732.802.000 | 732.802.000 |
| PARMA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 220.231.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Parma | 504.185.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 804.416.000 |
| PAVIA | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 60.000.000 |
| PERUGIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 269.290.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 208.580.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. di Città di Castello | 37.673.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 595.543.000 |
| PESARO URBINO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 400.855.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 420.855.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| PESCARA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 167.648.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 187.648.000 |
| PIACENZA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 133.446.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 153.446.000 |
| PISA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 80.066.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 120.066.000 |
| PISTOIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 39.991.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 59.991.000 |
| PORDENONE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 27.707.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 47.707.000 |
| POTENZA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 120.388.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 31.159.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 211.547.000 |
| PRATO | DIREZIONE GEN.ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Prato | 680.135.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 700.135.000 |
| RAVENNA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 191.320.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 231.320.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| REGGIO CALABRIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 357.827.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 56.968.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.S.I.A. "Ferraris" di Palmi | 40.375.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 535.170.000 |
| REGGIO EMILIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 59.910.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 215.638.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.S.I.A. di Reggio Emilia | 104.633.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 400.181.000 |
| RIETI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 17.915.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 37.915.000 |
| RIMINI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 43.352.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 63.352.000 |
| ROMA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 2.726.412.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 597.400.000 | |
| | | Convitto di Roma | 491.070.000 | |
| | | Convitto di Tivoli | 377.530.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.Agr. "Delfino" di Roma | 24.492.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 520.000.000 | 4.736.904.000 |
| ROVIGO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 107.428.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 127.428.000 |
| SALERNO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 139.007.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Salerno | 387.248.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 140.000.000 | 666.255.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| SASSARI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 136.656.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Sassari | 417.933.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 574.589.000 |
| SAVONA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 23.316.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 63.316.000 |
| SIENA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 56.822.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 94.510.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 191.332.000 |
| SONDRIO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 4.730.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 219.540.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 244.270.000 |
| TARANTO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 107.891.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 207.891.000 |
| TERAMO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 157.695.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | Convitto di Teramo | 140.073.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 337.768.000 |
| TERNI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 39.811.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 59.811.000 |
| TORINO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 1.227.196.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 371.970.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 300.000.000 | 1.899.166.000 |
| TRAPANI | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 64.911.000 | 64.911.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| TRENTO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 64.079.000 | 64.079.000 |
| TREVISO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 144.573.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 224.573.000 |
| TRIESTE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 114.471.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 134.471.000 |
| UDINE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 150.145.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 849.970.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 1.040.115.000 |
| VARESE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 306.883.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 406.883.000 |
| VENEZIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 585.048.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 220.833.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | I.P.C. "Luzzati" di Venezia | 52.665.000 | |
| | | I.P.S.I.A. "Ponti" di Mirano | 97.677.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 1.076.223.000 |
| VERBANIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 5.595.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 45.595.000 |
| VERCELLI | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 60.000.000 |

| Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|
| VERONA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 116.093.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 387.607.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 563.700.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| VIBO VALENTIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 37.952.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 78.422.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 156.374.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| VICENZA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 187.003.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 307.003.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| VITERBO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 22.387.000 | |
| | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 42.387.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 44.316.895.000 | 44.316.895.000 |

ALLEGATO *B*

# ONERI RIPARTITI PER REGIONE

Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993-1994-1995 dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie degli immobili per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza è trasferita alle Province, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie *artistiche, i convitti e le altre istituzioni educative statali.*

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | CHIETI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 94.045.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 107.109.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. di Lanciano | 70.892.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 332.046.000 |
| | L'AQUILA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 208.195.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di L'Aquila | 191.568.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 459.763.000 |
| | PESCARA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 167.648.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 187.648.000 |
| | TERAMO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 157.695.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Teramo | 140.073.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 337.768.000 |
| BASILICATA | MATERA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 84.756.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 124.756.000 |
| | POTENZA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 120.388.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 31.159.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 211.547.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| CALABRIA | CATANZARO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 85.483.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 126.907.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. "Deodato" di Soveria Mannelli | 44.542.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 316.932.000 |
| | COSENZA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 373.582.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 459.384.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. di Diamante | 73.211.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 986.177.000 |
| | CROTONE | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | REGGIO CALABRIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 357.827.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 56.968.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.S.I.A. "Ferraris" di Palmi | 40.375.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 535.170.000 |
| | VIBO VALENTIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 37.952.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 78.422.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 156.374.000 |
| CAMPANIA | AVELLINO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 199.935.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Avellino | 157.132.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | IPSIA "Amatucci" di Avellino | 140.496.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 537.563.000 |
| CAMPANIA | BENEVENTO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 71.742.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 87.600.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 179.342.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| | CASERTA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 197.652.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 88.466.000 | |
| | | | Convitto di Maddaloni | 126.187.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 512.305.000 |
| | NAPOLI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 719.112.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 230.780.000 | |
| | | | Educandato di Napoli | 50.888.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. "Silvestri" di Napoli | 55.851.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 360.000.000 | 1.416.631.000 |
| | SALERNO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 139.007.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Salerno | 387.248.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 140.000.000 | 666.255.000 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 798.405.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 878.405.000 |
| | FERRARA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 18.102.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 58.102.000 |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 71.753.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. "Melozzo" di Forli | 82.272.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 194.025.000 |
| | MODENA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 76.112.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P. Polo scolastico di Vignola | 24.820.000 | |
| | | | I.P.Agr. di Castelfranco Emilia | 89.764.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 270.696.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARMA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 220.231.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Parma | 504.185.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 804.416.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | PIACENZA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 133.446.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 153.446.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | RAVENNA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 191.320.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 231.320.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | REGGIO EMILIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 59.910.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 215.638.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.S.I.A. di Reggio Emilia | 104.633.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 400.181.000 |
| | | | | | |
| | RIMINI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 43.352.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 63.352.000 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 20.530.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 40.530.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | PORDENONE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 27.707.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 47.707.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TRIESTE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 114.471.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 134.471.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | UDINE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 150.145.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 849.970.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 1.040.115.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZIO | FROSINONE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 1.061.135.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Arpino | 151.814.000 | |
| | | | Educandato di Anagni | 241.603.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.S.C.T. di Cassino | 28.572.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 1.583.124.000 |
| | LATINA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 91.877.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 151.877.000 |
| | RIETI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 17.915.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 37.915.000 |
| LAZIO | ROMA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 2.726.412.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 597.400.000 | |
| | | | Convitto di Roma | 491.070.000 | |
| | | | Convitto di Tivoli | 377.530.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. "Delpino" di Roma | 24.492.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 520.000.000 | 4.736.904.000 |
| | VITERBO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 22.387.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 42.387.000 |
| LIGURIA | GENOVA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 216.500.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 375.882.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. "Marsano" di Genova | 47.484.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 719.866.000 |
| | IMPERIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 40.964.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 60.964.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| | LA SPEZIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 16.715.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 36.715.000 |
| | SAVONA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 23.316.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 63.316.000 |
| LOMBARDIA | BERGAMO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 614.376.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 262.262.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 996.638.000 |
| | BRESCIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 81.260.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 161.260.000 |
| | COMO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 180.422.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 220.422.000 |
| | CREMONA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 30.884.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 70.884.000 |
| | LECCO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 30.156.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 50.156.000 |
| | LODI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 10.671.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 50.671.000 |
| | MANTOVA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 78.044.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 98.044.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDIA | MILANO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 2.900.068.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 688.395.000 | |
| | | | Convitto di Milano | 279.100.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 480.000.000 | 4.347.563.000 |
| | PAVIA | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | SONDRIO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 4.730.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 219.540.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 244.270.000 |
| | VARESE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 306.883.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 406.883.000 |
| MARCHE | ANCONA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 80.458.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 140.458.000 |
| | ASCOLI PICENO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 174.182.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 214.182.000 |
| | MACERATA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 63.610.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 114.666.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 218.276.000 |
| MARCHE | PESARO URBINO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 400.855.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 420.855.000 |
| MOLISE | CAMPOBASSO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 110.653.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Campobasso | 462.840.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. di Campobasso | 58.875.000 | |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 672.368.000 |
| | ISERNIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 19.032.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 39.032.000 |
| PIEMONTE | | | | | |
| | ALESSANDRIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 43.601.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 143.601.000 |
| | ASTI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 25.328.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 45.328.000 |
| | BIELLA | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | CUNEO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 139.652.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 199.652.000 |
| PIEMONTE | NOVARA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 37.098.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 251.000.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 348.098.000 |
| | TORINO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 1.227.196.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 371.970.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 300.000.000 | 1.899.166.000 |
| | VERBANIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 5.595.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 45.595.000 |
| | VERCELLI | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 60.000.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| PUGLIA | BARI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 1.033.023.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Bari | 148.210.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 180.000.000 | 1.361.233.000 |
| | BRINDISI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 47.268.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 127.268.000 |
| | FOGGIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 176.797.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Lucera | 248.266.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 545.063.000 |
| PUGLIA | LECCE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 556.423.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 43.753.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. "Columella" di Lecce | 65.635.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 745.811.000 |
| | TARANTO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 107.891.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 100.000.000 | 207.891.000 |
| SARDEGNA | CAGLIARI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 123.062.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 190.522.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 393.584.000 |
| | NUORO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 61.529.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 81.529.000 |
| | ORISTANO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 34.571.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 54.571.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| | SASSARI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 136.656.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Sassari | 417.933.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 574.589.000 |
| SICILIA | CATANIA | DIREZIONE GEN.ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Catania | 108.000.000 | 108.000.000 |
| SICILIA | PALERMO | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 732.802.000 | 732.802.000 |
| | TRAPANI | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 64.911.000 | 64.911.000 |
| TOSCANA | AREZZO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 65.255.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 180.531.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 305.786.000 |
| | FIRENZE | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 1.825.025.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 507.302.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 2.372.327.000 |
| | GROSSETO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 14.338.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 54.338.000 |
| | LIVORNO | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | LUCCA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 90.258.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 130.258.000 |
| | MASSA CARRARA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 489.037.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.S.Alb. di Marina di Massa | 123.487.000 | |
| | | | I.P.S.S.C. "Einaudi" di Carrara | 46.643.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 699.167.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| TOSCANA | PISA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 80.066.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 120.066.000 |
| | PISTOIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 39.991.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 59.991.000 |
| | PRATO | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | | |
| | | | Convitto di Prato | 680.135.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 700.135.000 |
| | SIENA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 56.822.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 94.510.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 40.000.000 | 191.332.000 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 216.800.000 | 216.800.000 |
| | TRENTO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 64.079.000 | 64.079.000 |
| UMBRIA | PERUGIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 269.290.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 208.580.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. di Città di Castello | 37.673.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 595.543.000 |
| | TERNI | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 39.811.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 59.811.000 |
| VENETO | BELLUNO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 19.021.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 79.021.000 |
| | PADOVA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 253.841.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 917.490.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.Agr. di Padova | 137.218.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 1.428.549.000 |

| Regione | Provincia | Ministero della Pubblica Istruzione | Istituzioni scolastiche ed educative proprietarie degli immobili | Importi | Totale per provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| | ROVIGO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 107.428.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 20.000.000 | 127.428.000 |
| | TREVISO | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 144.573.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 80.000.000 | 224.573.000 |
| | VENEZIA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 585.048.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 220.833.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE PROFESSIONALE | | | |
| | | | I.P.C. "Luzzati" di Venezia | 52.665.000 | |
| | | | I.P.S.I.A. "Ponti" di Mirano | 97.677.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 1.076.223.000 |
| | VERONA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 116.093.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE CLASSICA | | 387.607.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 60.000.000 | 563.700.000 |
| | VICENZA | ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA | | 187.003.000 | |
| | | DIREZIONE GEN. ISTRUZIONE TECNICA | | 120.000.000 | 307.003.000 |

ALLEGATO C

| TOTALI NAZIONALI PER DIREZIONI / ISPETTORATI | |
|---|---|
| - ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA | 22.446.677.000 |
| - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE | 14.142.941.000 * |
| - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE | 1.447.277.000 ** |
| - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA | 6.280.000.000 |

* Di cui L. 5.163.782.000 interessano gli Istituti che hanno la proprietà dell'immobile.
** Tutti gli Istituti hanno la proprietà dell'immobile

Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993-1994-1995 dallo Stato o dalle istituzioni scolastiche proprietarie degli immobili per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza è trasferita alle Province, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i convitti e le altre istituzioni educative statali

98A2824

DECRETO 10 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti giudiziari e ammende di Napoli.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 235 del 10 febbraio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro atti giudiziari e ammende di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio a causa di prove selettive per la copertura di sessantanove posti di collaboratore tributario - settima qualifica funzionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti giudiziari e ammende di Napoli nel giorno 11 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 marzo 1998

*Il direttore regionale:* REALE

98A2912

DECRETO 18 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRALE PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quale gli uffici del registro di Chiavari e La Spezia e l'ufficio del registro atti civili e giudiziari di Savona hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi nel giorno 20 febbraio 1998 causa sciopero, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - Prot. n. 1/7998/UDG del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio del registro di Chiavari nel giorno 20 febbraio 1998;

ufficio del registro di La Spezia nel giorno 20 febbraio 1998;

ufficio del registro atti civili e giudiziari di Savona nel giorno 20 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 18 marzo 1998

*Il direttore regionale:* MARCHETTI

98A2909

DECRETO 19 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Parma.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. numero 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il funzionario responsabile della sezione staccata di Parma ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione della quasi totalità del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/ Statali - CISAL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Parma è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 marzo 1998

*Il direttore regionale:* PIRANI

**98A2865**

---

DECRETO 19 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Modena.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. numero 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Modena ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione del direttore stesso e di una parte del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/ Statali - CISAL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Modena è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 marzo 1998

*Il direttore regionale:* PIRANI

**98A2866**

---

DECRETO 20 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Lombardia prot. n. 2/4/2900/98 del 21 febbraio 1998, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobilari di Cremona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla adesione del personale allo sciopero indetto dalla Federazione nazionale R.d.B. Statali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 20 FEBBRAIO 1998

*Regione Lombardia:*

conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

*Il direttore generale:* VACCARI

**98A2867**

DECRETO 23 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Erba.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/-SALFI;

Vista la nota n. 17663/1998 del 18 marzo 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Erba in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 marzo 1998

*Il direttore regionale:* CONAC

**98A2907**

DECRETO 23 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distretturale delle imposte dirette di Legnano.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distretturale delle imposte dirette di Legnano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 16430/98 del 18 marzo 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Legnano in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 marzo 1998

*Il direttore regionale:* CONAC

98A2908

DECRETO 23 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Merate.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito. con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Merate ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione della totalità del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/SALFI;

Vista la nota n. 17666/98 del 18 marzo 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Merate in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 marzo 1998

*Il direttore regionale:* CONAC

98A2910

DECRETO 23 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Rho.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Rho ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 marzo 1998, dovuto alla partecipazione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali NUSIFI, RDB/Statali, CISAL/FIALF, SNADD e CONFSAL/-SALFI;

Vista la nota n. 16419/98 del 18 marzo 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Rho in data 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 marzo 1998

*Il direttore regionale:* CONAC

**98A2911**

DECRETO 27 marzo 1998.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 296/98 Segr. del 19 febbraio 1998, con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Treviso in data 21 novembre 1997 per trasloco in altra sede e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Treviso in data 21 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1998

*Il direttore generale:* ROMANO

**98A2868**

DECRETO 3 aprile 1998.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Viterbo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione, da corrispondersi al momento stesso della richiesta, le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 2851 del 23 marzo 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Viterbo in data 6 aprile 1998 per consentire interventi tecnologici sul sistema informativo, e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Viterbo in data 6 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1998

p. *Il direttore regionale:* PITTELLI

98A2941

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 1998.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 marzo 1998 è pari a 22.205 miliardi;

Decreta:

Per il 15 aprile 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 9 aprile 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**98A2942**

---

DECRETO 6 aprile 1998.

**Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 marzo 1998 è pari a 22.205 miliardi;

Decreta:

Per il 15 aprile 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 aprile 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 9 aprile 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**98A2943**

---

DECRETO 6 aprile 1998.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e trecentosessantaquattro giorni (seconda tranche) relativi all'emissione del 31 marzo 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 23 marzo 1998 che hanno disposto per il 31 marzo 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni e trecentosessantaquattro giorni (seconda tranche) senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 marzo 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,55 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 95,69 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 294.272.106.500 per i titoli a centoottantatre giorni con scadenza 30 settembre 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 474.263.811.000 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 marzo 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,85 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 94,41 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**98A2944**

---

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 13 ottobre 1997.

**Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura.**

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo n. 143/1997 che ha istituito il Ministero per le politiche agricole ed ha conferito al medesimo le funzioni di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola nazionale;

Visto l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987, che prevede l'istituzione presso i Ministeri di appositi comitati per le pari opportunità;

Vista la legge n. 215/1992, in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, con la quale sono state determinate le azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne e a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini;

Considerata la opportunità di costituire punti di aggregazione tra i diversi interventi posti in essere in favore dell'imprenditoria e del lavoro femminile;

Ritenuta la necessità di costituire presso il Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, uno specifico Osservatorio per l'imprenditoria femminile e il lavoro in agricoltura;

Considerato che l'analisi ed il monitoraggio delle politiche a favore del lavoro femminile sono particolarmente importanti per l'ottimizzazione delle risorse pubbliche in favore dell'occupazione femminile nel mondo rurale;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'occupazione femminile, anche attraverso il raccordo tra iniziative ministeriali e regionali, è istituito presso il Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura.

Art. 2.

L'Osservatorio di cui all'art. 1, ha le seguenti finalità:

*a)* raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione delle donne nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale in collegamento con i comitati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987 e dalla legge n. 215/1992 in premessa citati;

*b)* esame della normativa riguardante il lavoro femminile e la sua evoluzione, nonché studio della normativa in materia di pari opportunità;

*c)* analisi degli interventi attivati dalle amministrazioni centrali e regionali nonché dall'Unione europea al fine di individuare le opportunità per l'imprenditoria e il lavoro coadiuvante e dipendente delle donne in agricoltura;

*d)* collegamento con le fonti di informazione e divulgazione, nonché con il mondo della ricerca e sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell'imprenditoria femminile;

*e)* attivazione, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di iniziative pilota per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura;

*f)* sensibilizzazione delle amministrazioni interessate allo sviluppo rurale;

*g)* funzioni consultive e di supporto per un migliore e puntuale svolgimento delle attività pubbliche.

Art. 3.

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per le politiche agricole o da un suo delegato ed è composto da tre rappresentanti del Ministero per le politiche agricole, da due rappresentanti, titolare e supplente, del Ministero del lavoro, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero delle finanze, del Ministero per le pari opportunità, della CIA, della Coldiretti, della Confagricoltura, della Copagri, dell'INEA, dell'ISTAT, da sei rappresentanti — di cui tre titolari e tre supplenti — delle regioni e province autonome designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni.

2. Con successivo provvedimento del Ministro per le politiche agricole e su designazione degli organismi e delle organizzazioni di appartenenza saranno nominati i membri dell'Osservatorio.

Potranno, inoltre, essere invitati alle riunioni dell'Osservatorio esperti di comprovata, qualificata esperienza qualora la trattazione di specifici argomenti ne richiedono, per una migliore soluzione degli stessi, l'apporto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

*Il Ministro:* PINTO

**98A2869**

DECRETO 20 marzo 1998.

**Integrazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave modificato con decreto dirigenziale 16 febbraio 1998.**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Grave del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente delle Repubblica 10 gennaio 1979 e 1° ottobre 1985 con il quale sono state apportate modifiche al suddetto disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1993 con il quale la denominazione «Grave del Friuli» è stata modificata in «Friuli» Grave.

Vista la domanda avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave.

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1997;

Viste le istanze presentate avverso il suddetto parere dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Friuli» Grave relativamente ad alcuni disposti degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, e 8 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi.

Visti il parere integrativo del suddetto Comitato con il quale sono state accolte per intero dette istanze e il disciplinare di produzione dei vini di che trattasi riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1997.

Visto il decreto dirigenziale 16 febbraio 1998 recante modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave in conformità ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta integrativa sopra citata;

Visto il disposto dell'art. 8 del succitato disciplinare di produzione nel quale, per errore di trascrizione, non è stato riportato — come peraltro specificato nel testo del disciplinare di produzione di cui al sopra citato parere integrativo — il comma quinto relativo all'obbligatorietà per i vini in questione di riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione;

Vista la delibera del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, riportata nel verbale n. 50 relativo alla riunione del 9 e 10 febbraio 1998, per la quale si rende obbligatoria, per tutti i vini a denominazione di origine controllata, l'indicazone in etichetta dell'anno di produzione delle uve;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per i motivi sopraccennati, alla integrazione dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute e modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

*Articolo unico*

Il testo dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave, è integrato dal seguente comma che andrà a collocarsi successivamente al quarto comma:

*(Omissis).*

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

*Il dirigente:* LA TORRE

**98A2913**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° aprile 1998.

**Autorizzazione alla Po Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.** (Provvedimento n. 841).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Po Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a. con sede in Parma, via Università n. 1;

Vista l'istanza del 5 agosto 1997, successivamente integrata, con la quale la Po Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 26 marzo 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Po Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Po Vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a. con sede in Parma, via Università n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

**98A2871**

---

PROVVEDIMENTO 1° aprile 1998.

**Modificazioni ed integrazioni al provvedimento ISVAP del 21 novembre 1995, n. 79, concernente la determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita ed alle operazioni di capitalizzazione espressi in lire.** (Provvedimento n. 844).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 18, paragrafo *B)*, della direttiva 10 novembre 1992, n. 96 mediante la quale vengono coordinate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le assicurazioni dirette sulla vita nei paesi aderenti all'Unione europea;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazionc della direttiva 92/96/CEE, secondo il quale le ipotesi attuariali poste a base del calcolo dei premi applicati per le assicurazioni e per le operazioni indicate al punto *A)* della tabella di cui all'allegato 1 al citato decreto legislativo, devono essere fissate nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, che pone a carico dell'ISVAP l'obbligo di procedere all'individuazione di un tasso massimo di interesse da applicare a tutti i contratti da stipulare in lire italiane che contengono una garanzia di tasso di interesse;

Visto l'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE che consente all'ISVAP di stabilire, in deroga al tasso massimo di cui al comma 1, per specifiche categorie contrattuali valori diversi del tasso massimo di interesse;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche al provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, in particolare per ciò che attiene alle disposizioni sul tasso massimo di interesse da adottare per i contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili;

Dispone:

Art. 1.

Al provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a)* dopo l'art. 2 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2-*bis*.

In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per i contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili, il tasso d'interesse annuo posticipato non può superare il valore del 4%»;

*b)* nell'art. 6, comma 1, viene eliminata la locuzione: «e concernenti posizioni assicurative di età non inferiore a quella di pensionamento nel regime obbligatorio»;

*c)* nell'art. 10, le parole: «nei citati articoli 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 2-*bis* e 3».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 1° aprile 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

98A2872

PROVVEDIMENTO 1° aprile 1998.

**Istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore.** (Provvedimento n. 845).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di

conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 79, lettere *r)* e *s)*, e l'art. 80, lettere *i)* e *l)*, recanti nuove norme sulla certificazione del bilancio che sostituiscono quelle dettate dagli artt. 62 e 103 del decreto legislativo n. 174/1995 e dagli articoli 73 e 117 del decreto legislativo n. 175/1995;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del suddetto decreto n. 173/1997 che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato nel decreto stesso;

Ritenuta la necessità di impartire istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni relative alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;

Dispone:

Art. 1.

*Conferimento dell'incarico all'attuario revisore*

1. La comunicazione all'ISVAP del conferimento dell'incarico all'attuario revisore è effettuata dalla società di revisione entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto l'incarico. Nella comunicazione sono indicati il nominativo dell'attuario revisore, l'onorario e l'area di intervento in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 2 nonché gli eventuali ulteriori ambiti di verifica.

2. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico da parte della società di revisione l'attuario revisore e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione trasmettono all'ISVAP la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità redatta in conformità agli schemi di cui all'allegato 1 del presente provvedimento.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, la società di revisione, tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dà notizia all'ISVAP del nominativo e dell'area d'intervento dell'attuario chiamato a rilasciare la relazione di cui al successivo art. 2, comma 3.

Art. 2.

*Area di intervento e relazione dell'attuario*

1. L'attuario esprime il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:

*a)* impiego di adeguate basi tecniche;

*b)* impiego di ipotesi evolutive prudenziali;

*c)* impiego di adeguate metodologie di calcolo.

2. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente l'attuario revisore effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta dalla società di revisione sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.

3. La relazione dell'attuario di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 62 del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 73 del decreto legislativo n. 175/1995 è redatta in conformità agli schemi di cui all'allegato 2 del presente provvedimento.

Art. 3.

*Resoconto analitico*

1. Il resoconto analitico dell'attuario sull'attività svolta per il rilascio del giudizio finale, trasmesso alla società di revisione, illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, le fasi operative seguite per la valutazione delle riserve tecniche ed i risultati ottenuti.

2. Copia del resoconto analitico è inviata dalla società di revisione in tempo utile all'impresa di assicurazione che la trasmette all'ISVAP unitamente al bilancio di esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 8 dell'art. 62 del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 73 del decreto legislativo n. 175/1995, l'attuario revisore conserva i dati ed i documenti relativi all'attività di revisione svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di cui all'art. 2, comma 3, del presente provvedimento.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1998

*Il presidente:* MANGHETTI

ALLEGATO 1/*a*

Faç-simile per l'attuario revisore - società danni

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, terzo comma del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, come sostituito dall'art. 80 lett. i) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione attuariale ricevuto per gli esercizi X - X - X dalla società di revisione ____________________, in data ________________, il sottoscritto dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa ________________ alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, *primo comma, punti* 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ______________

Firma dell'attuario

ALLEGATO 1/*b*

Fac-simile per la Società conferente - rami danni

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, terzo comma del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, come sostituito dall'art. 80 lett. i) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione e certificazione deliberato dall'Assemblea degli azionisti di questa Società in data ________________ per gli esercizi X - X - X e conferito alla Società di revisione ____________________ che si avvale dell'attuario ______________________, il sottoscritto, quale legale rappresentante della ______________________, dichiara che non sussiste nei confronti dell'attuario revisore alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ____________

Firma del legale rappresentante

Nome ________________
Qualifica ________________

ALLEGATO 1/*c*

Fac-simile per l'attuario revisore - società vita

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, terzo comma del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, come sostituito dall'art. 79 lett. r) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione attuariale ricevuto per gli esercizi X - X - X dalla società di revisione ____________________, in data ______________, il sottoscritto dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa __________________ e nei confronti dell'attuario di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo 174/1995, alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ______________

Firma dell'attuario

ALLEGATO 1/*d*

Fac-simile per la Società conferente - rami vita

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, terzo comma del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, come sostituito dall'art. 79 lett. r) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione e certificazione deliberato dall'Assemblea degli azionisti di questa Società in data __________________ per gli esercizi X - X - X e conferito alla Società di revisione _____________________ che si avvale dell'attuario _______________________, il sottoscritto, quale legale rappresentante della ________________________, dichiara che non sussiste nei confronti dell'attuario revisore alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ______________

Firma del legale rappresentante

Nome ____________________
Qualifica ___________ ______

ALLEGATO 1/*e*

Fac-simile per l'attuario revisore - società multiramo

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, terzo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e dell'art. 73, terzo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, come sostituiti rispettivamente dall'art. 79 lett. r) e dall'art. 80 lett. i) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione attuariale ricevuto per gli esercizi X - X - X dalla società di revisione ________________, in data ____________, il sottoscritto dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa ________________ e nei confronti dell'attuario di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo 174/1995, alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ______________

Firma dell'attuario

ALLEGATO 1/*f*

Fac-simile per la Società conferente - multiramo

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, terzo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e dell'art. 73, terzo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, come sostituiti rispettivamente dall'art. 79 lett. r) e dall'art. 80 lett. i) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione e certificazione deliberato dall'Assemblea degli azionisti di questa Società in data ________________ per gli esercizi X - X - X e conferito alla Società di revisione ________________ che si avvale dell'attuario ________________, il sottoscritto, quale legale rappresentante della ________________, dichiara che non sussiste nei confronti dell'attuario revisore alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ________________

Firma del legale rappresentante

Nome ________________
Qualifica ________________

ALLEGATO 1/*g*

Fac-simile per l'attuario revisore di Rappresentanze generali per l'Italia di imprese extra U.E. - rami danni

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, come sostituito dall'art. 80 lett. l) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione attuariale ricevuto per gli esercizi X - X - X dalla società di revisione ________________, in data ____________, il sottoscritto dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa ___________ alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, _____________

Firma dell'attuario

ALLEGATO 1/*h*

Fac-simile per la Rappresentanza Generale per l'Italia di imprese extra U.E. - rami danni

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, come sostituito dall'art. 80 lett. l) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione e certificazione relativo agli gli esercizi X - X - X e conferito in data ________ alla Società di revisione ________________ che si avvale dell'attuario ____________________, il sottoscritto, quale legale rappresentante della ____________________, dichiara che non sussiste nei confronti dell'attuario revisore alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ______________

Firma del legale rappresentante

Nome ________________
Qualifica ________________

ALLEGATO 1/*i*

Fac-simile per l'attuario revisore di Rappresentanze Generali per l'Italia di imprese extra U.E. - rami vita

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, come sostituito dall'art. 79 lett. s) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione attuariale ricevuto per gli esercizi X - X - X dalla società di revisione ____________________, in data ____________, il sottoscritto dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa ______________ e nei confronti dell'attuario di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo 174/1995, alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ____________

Firma dell'attuario

ALLEGATO 1/l

Fac-simile per la Rappresentanza Generale per l'Italia di imprese extra U.E. - rami vita

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, come sostituito dall'art. 79 lett. s) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione e certificazione relativo agli esercizi X - X - X e conferito in data _________ alla Società di revisione _________________ che si avvale dell'attuario _____________________, il sottoscritto, quale legale rappresentante della _____________________, dichiara che non sussiste nei confronti dell'attuario revisore alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ______________

Firma del legale rappresentante

Nome ___________________
Qualifica _________________

ALLEGATO 1/*m*

Fac-simile per l'attuario revisore di Rappresentanze Generali per l'Italia di imprese extra U.E. - multiramo

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e dell'art. 117 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, come sostituiti rispettivamente dall'art. 79 lett. s) e dall'art. 80 lett. l) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione attuariale ricevuto per gli esercizi X - X - X dalla società di revisione ____________________, in data ______________, il sottoscritto dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa ____________________ e nei confronti dell'attuario di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo 174/1995, alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ______________

Firma dell'attuario

ALLEGATO 1/*n*

Fac-simile per la Rappresentanza Generale per l'Italia di imprese extra U.E. - multiramo

All'ISVAP - Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni private e di
Interesse Collettivo
Via Vittoria Colonna, 39
00193 ROMA RM

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e dell'art. 117 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, come sostituiti rispettivamente dall'art. 79 lett. s) e dall'art. 80 lett. l) del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173, in relazione all'incarico di revisione e certificazione relativo agli esercizi X - X - X e conferito in data ____________ alla Società di revisione ____________________ che si avvale dell'attuario ______________________, il sottoscritto, quale legale rappresentante della ______________________, dichiara che non sussiste nei confronti dell'attuario revisore alcuna delle cause di incompatibilità concernenti le situazioni ed i soggetti indicati dal D.P.R. n. 136/1975, art. 3, primo comma, punti 1), 2) e 3) e si impegna:

a) ad aggiornare attraverso un reciproco scambio di comunicazioni le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità inviate in sede di conferimento dell'incarico entro il 30 settembre di ogni anno, nonchè in relazione al verificarsi di mutamenti concernenti i soggetti e le situazioni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 136/75;

b) ad informare immediatamente l'Istituto qualora nel corso dell'incarico si accertino le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

In fede,

Data, ____________

Firma del legale rappresentante

Nome ____________________
Qualifica ____________________

ALLEGATO 2/*a*

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Rilascio di opinione positiva senza rilievi)***

**SOCIETÀ DANNI**

**AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITO DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**SOCIETÀ VITA**

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174, COME SOSTITUITO DALL'ART. 79 LETT. R) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA DANNI**

**AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N.175, COME SOSTITUITO DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA VITA**

**AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N.174, COME SOSTITUITO DALL'ART. 79 LETT. S) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. A mio giudizio, nel loro complesso le suddette riserve tecniche della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ............................, al 31 dicembre ........, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

ALLEGATO 2/*b*

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Rilascio di opinione positiva con rilievi)***

**SOCIETÀ DANNI**

**AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITO DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**SOCIETÀ VITA**

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174, COME SOSTITUITO DALL'ART. 79 LETT. R) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA DANNI**

**AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N.175, COME SOSTITUITO DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA VITA**

**AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N.174, COME SOSTITUITO DALL'ART. 79 LETT. S) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI ED AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO)

3. A mio giudizio, nel loro complesso le suddette riserve tecniche della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ......................................, al 31 dicembre ........., pur tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo precedente, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

ALLEGATO 2/*c*

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Rilascio di opinione negativa)***

**SOCIETÀ DANNI**

**AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITO DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**SOCIETÀ VITA**

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174, COME SOSTITUITO DALL'ART. 79 LETT. R) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA DANNI**

**AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N.175, COME SOSTITUITO DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA VITA**

**AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N.174, COME SOSTITUITO DALL'ART. 79 LETT. S) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO .................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO E ALLE MODALITA' SEGUITE DALL'IMPRESA NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISERVE TECNICHE)

3. A mio giudizio, a causa della rilevanza degli effetti indicati nel paragrafo precedente, nel loro complesso le suddette riserve tecniche della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ........, non sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP, per almeno L ................. di cui: indicazione tipologia della riserva, del relativo ramo e dell'importo.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

ALLEGATO 2/*d*

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Mancato rilascio dell'opinione per impossibilità ad esprimere un giudizio)***

**SOCIETÀ DANNI**

**AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITO DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**SOCIETÀ VITA**

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174, COME SOSTITUITO DALL'ART. 79 LETT. R) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA DANNI**

**AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N.175, COME SOSTITUITO DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA VITA**

**AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N.174, COME SOSTITUITO DALL'ART. 79 LETT. S) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................. chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.
2. (DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE)
3. A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte nel paragrafo precedente non sono in grado di esprimere il mio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ......................................., al 31 dicembre ......., in conformità alle disposizioni vigenti di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

ALLEGATO 2/*e*

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Rilascio di opinione positiva senza rilievi)***

**SOCIETÀ MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO .................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ..................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2.1 A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione danni - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ............................, al 31 dicembre ........, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

2.2 A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione vita - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ............................, al 31 dicembre ........, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/*f*

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Rilascio di opinione positiva con rilievi)***

**SOCIETÀ MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI ED AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO)

3.1 A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione danni - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ........., pur tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo precedente, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

3.2 A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione vita - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ......................................, al 31 dicembre ........., pur tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo precedente, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/g

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Rilascio di opinione negativa)***

**SOCIETÀ MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO E ALLE MODALITA' SEGUITE DALL'IMPRESA NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISERVE TECNICHE)

3.1 A mio giudizio, a causa della rilevanza degli effetti indicati nel paragrafo precedente, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione danni - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .........................................., al 31 dicembre ........, non sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP, per almeno L .................. di cui: indicazione tipologia della riserva, del relativo ramo e dell'importo.

3.2 A mio giudizio, a causa della rilevanza degli effetti indicati nel paragrafo precedente, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione vita - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .........................................., al 31 dicembre ........, non sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP, per almeno L. .................. di cui: indicazione tipologia della riserva, del relativo ramo e dell'importo.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/*h*

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Mancato rilascio dell'opinione per impossibilità ad esprimere un giudizio)***

**SOCIETA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE)

3.1 A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte nel paragrafo precedente non sono in grado di esprimere il mio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche - gestione danni - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ......., in conformità alle disposizioni vigenti di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

3.2 A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte nel paragrafo precedente non sono in grado di esprimere il mio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche - gestione vita - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ......., in conformità alle disposizioni vigenti di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/*i*

## FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO

***(Rilascio di opinione positiva senza rilievi per una gestione e di opinione positiva con rilievi per l'altra)***

**SOCIETÀ MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..............................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (PER LA GESTIONE DI RIFERIMENTO: DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI ED AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO)

$3._1$ A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione ............ - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ............................, al 31 dicembre ........., sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

$3._2$ A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione ............ - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ............................, al 31 dicembre ........., pur tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo precedente, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/l

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Rilascio di opinione positiva senza rilievi per una gestione e di opinione negativa per l'altra)***

**SOCIETA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..................................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO .................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (PER LA GESTIONE DI RIFERIMENTO: DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO E ALLE MODALITA' SEGUITE DALL'IMPRESA NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISERVE TECNICHE)

3.1 A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione ............... - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ........., sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

3.2 A mio giudizio, a causa della rilevanza degli effetti indicati nel paragrafo precedente, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione .............. - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ........., non sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP, per almeno L. .............. di cui: indicazione tipologia della riserva, del relativo ramo e dell'importo.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/m

## FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO

***(Rilascio di opinione positiva senza rilievi per una gestione e mancato rilascio dell'opinione per impossibilità ad esprimere un giudizio per l'altra)***

**SOCIETÀ MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (PER LA GESTIONE DI RIFERIMENTO: DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE)

$2._1$ A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione ............... - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ......................................., al 31 dicembre ........., sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

$2._2$ A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte nel paragrafo precedente non sono in grado di esprimere il mio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche - gestione ..............- della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ......., in conformità alle disposizioni vigenti di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/*n*

## FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO

***(Rilascio di opinione positiva con rilievi per una gestione e di opinione negativa per l'altra)***

**SOCIETÀ MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..............................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO ..................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (PER LA GESTIONE DI RIFERIMENTO: DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO E ALLE MODALITA' SEGUITE DALL'IMPRESA NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISERVE TECNICHE)

3.1 A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione ............ - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ............................, al 31 dicembre ........., pur tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo precedente, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

3.2 A mio giudizio, a causa della rilevanza degli effetti indicati nel paragrafo precedente, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione ............ - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ............................, al 31 dicembre ........., non sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP, per almeno L. ............. di cui: indicazione tipologia della riserva, del relativo ramo e dell'importo.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/*o*

**FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO**

***(Rilascio di opinione positiva con rilievi per una gestione e mancato rilascio dell'opinione per impossibilità ad esprimere un giudizio per l'altra)***

**SOCIETÀ MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO .................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................... chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (PER LA GESTIONE DI RIFERIMENTO: DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE - DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI ED AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO)

3.1 A mio giudizio, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione ............ - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................., al 31 dicembre ........, pur tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo precedente, sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

3.2 A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte nel paragrafo precedente non sono in grado di esprimere il mio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche - gestione ........... - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................., al 31 dicembre ......., in conformità alle disposizioni vigenti di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

ALLEGATO 2/p

## FAC-SIMILE RELAZIONE DELL'ATTUARIO

***(Rilascio di opinione negativa per una gestione e mancato rilascio dell'opinione per impossibilità ad esprimere un giudizio per l'altra)***

**SOCIETÀ MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. R) E DALL'ART. 80 LETT. I) DEL D.LGS. 173/1997**

**RAPPRESENTANZA MULTIRAMO***

**AI SENSI DELL'ART. 103 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 174 E DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 17 MARZO 1995 N. 175, COME SOSTITUITI RISPETTIVAMENTE DALL'ART. 79 LETT. S) E DALL'ART. 80 LETT. L) DEL D.LGS. 173/1997**

Alla Società di Revisione

OGGETTO: SOCIETA' (OPPURE: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA ) ..........................................................................
- BILANCIO DELL'ESERCIZIO .................

1. In esecuzione dell'incarico conferitomi, ho sottoposto a revisione attuariale le voci relative alle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) .................................. chiuso al 31 dicembre ........, al fine di esprimere il mio giudizio in merito alla sufficienza delle suddette riserve tecniche in conformità alle vigenti disposizione di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Provvedimento ISVAP n. 845 in data 1 aprile 1998.

2. (PER LA GESTIONE DI RIFERIMENTO: DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE ORIGINANO DISSENSI RISPETTO ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, AI PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO E ALLE MODALITA' SEGUITE DALL'IMPRESA NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI RISERVE TECNICHE - DESCRIZIONE DELLE LIMITAZIONI AL PROCEDIMENTO DI REVISIONE ATTUARIALE)

3.1 A mio giudizio, a causa della rilevanza degli effetti indicati nel paragrafo precedente, nel loro complesso le riserve tecniche - gestione ............ - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ........, non sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP, per almeno L ................. di cui: indicazione tipologia della riserva, del relativo ramo e dell'importo.

3.2 A causa della rilevanza delle limitazioni alle verifiche esposte nel paragrafo precedente non sono in grado di esprimere il mio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche - gestione ............. - della Società (oppure: Rappresentanza generale per l'Italia della) ........................................, al 31 dicembre ......., in conformità alle disposizioni vigenti di legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del citato provvedimento ISVAP.

Luogo e data di emissione

L'attuario
( Firma e Timbro )

* Sono multiramo le società e le Rappresentanze autorizzate ad esercitare le assicurazioni vita e le assicurazioni danni anche se per queste ultime l'autorizzazione è limitata ai rami infortuni e malattia.

98A2873

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 11 marzo 1998.

**Verifica di congruità dei parametri per la determinazione dell'onere termico per il primo semestre 1997. (Deliberazione n. 16/98).**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 marzo 1998,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) le «funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

tra tali funzioni vi è la verifica a consuntivo dei parametri per la determinazione dell'onere termico secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996;

a seguito della chiusura del conto onere termico, disposta con delibera dell'Autorità 26 giugno 1987, n. 70/97, la suddetta verifica deve essere effettuata con riferimento al primo semestre gennaio-giugno 1997;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994;

Delibera

di definire i parametri necessari per la determinazione dell'onere termico, a consuntivo per il primo semestre dell'anno 1997, come segue:

*a)* consumo specifico medio:

per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso il gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,221 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a 0,217 kg/kWh;

per l'energia prodotta con impiego di gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,250 mc/kWh;

per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, consumo specifico medio pari a 0,355 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a 0,345 kg/kWh, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994;

*b)* prezzo del petrolio greggio importato (PGI):

quotazione media del prezzo del petrolio greggio importato pari a 222,918 Lit/kg;

*c)* parametri di correlazione tra prezzo dei combustibili (gas naturale e olio combustibile) e quotazione media del PGI:

parametro di correlazione del prezzo del gas naturale pari a 1,306 volte la quotazione media del PGI, rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del gas naturale (8250 kcal/mc) e dell'olio combustibile (9800 kcal/kg);

parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,90 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non inferiore all'84% del consumo complessivo di olio combustibile;

parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,87 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non superiore al 50% del consumo complessivo di olio combustibile;

per consumi di oli BTZ e STZ inferiori all'84% e superiori al 50% del consumo complessivo di olio combustibile, la Cassa conguaglio per il settore elettrico procederà alla determinazione del parametro di correlazione mediante interpolazione lineare.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché abbia effetto dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 marzo 1998

*Il presidente:* RANCI

98A2920

## UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1998.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, concernente modificazioni alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Viste le deliberazioni degli Organi accademici dell'Università degli studi di Verona;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli da 16 a 18 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, relativi al nuovo ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 16. — La facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Verona conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 17. — La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami (nove annualità) con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in quattro indirizzi (filologico-letterario, linguistico - glottodidattico, storico-culturale e turistico-manageriale), ciascuno dei quali comprende dieci esami (dieci annuali), con tre (o quattro in caso di quadriennalizzazione della seconda lingua) prove scritte e orali di lingua. Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per ogni area disciplinare, si indicano, con riferimento al decreto presidenziale 12 aprile 1994, i settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti:

1) *Area dell'anglistica:*

Settore scientifico-disciplinare L18A: Lingua e Letteratura inglese (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L18B: Lingue e Letterature nord-americane (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L18C: Linguistica inglese (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare Q03X: Storia e istituzioni delle Americhe (tutte le discipline del settore).

2) *Area della francesistica:*

Settore scientifico-disciplinare L16A: Lingua e Letteratura francese (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L16B: Linguistica francese (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L10A: (limitatamente alla disciplina «Letteratura provenzale»).

3) *Area della germanistica:*

Settore scientifico-disciplinare L19A: Lingua e Letteratura tedesca (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L19B: Linguistica tedesca (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L20B: Lingue e Letterature nordiche (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L20C: Lingua e Letteratura olandese e fiamminga (tutte le discipline del settore).

4) *Area dell'iberistica:*

Settore scientifico-disciplinare L17A: Lingua e Letteratura spagnola (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L17B: Lingue e Letterature ispano-americane (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L17C: Linguistica spagnola (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L17D: Lingua e Letteratura portoghese e brasiliana (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L10B: Lingua e Letteratura catalana (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L10D: Linguistica romanza (limitatamente alle discipline «Linguistica catalana» e «Linguistica ibero-romanza»).

5) *Area della slavistica:*

Settore scientifico-disciplinare L21A: Filologia slava (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L21B: Lingue e Letterature slavo-orientali (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L21C: Lingue e Letterature slave meridionali (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L21D: Lingue e Letterature slavo-occidentali (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M02B: Storia dell'Europa orientale (tutte le discipline del settore).

6) *Area della lingua neogreca:*

Settore scientifico-disciplinare L06E: Lingua e Letteratura neogreca (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L06D: Civiltà bizantina (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L06C: Lingua e Letteratura greca (tutte le discipline del settore).

7) *Area della lingua e letteratura romena:*

Settore scientifico-disciplinare L10C: Lingua e Letteratura romena (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L10D: Linguistica romanza (limitatamente alla disciplina «Linguistica romena»).

8) *Area delle lingue e letterature ugro-finniche:*

Settore scientifico-disciplinare L09E: Filologia ugro-finnica (tutte le discipline del settore).

9) *Area di arabistica:*

Settore scientifico-disciplinare L14D: Lingua e letteratura araba (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L14A: Storia dei Paesi islamici (tutte le discipline del settore).

10) *Area della semitistica:*

Settore scientifico-disciplinare L14B: Semitistica (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L14C: Ebraico (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L19A: Lingua e Letteratura tedesca (limitatamente alla disciplina «Lingua e Letteratura yiddish»).

11) *Area dell'italianistica:*

Settore scientifico-disciplinare L12A: Letteratura italiana (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L12B: Letteratura italiana moderna e contemporanea (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L11A: Linguistica italiana (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L11B: Filologia italiana (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L12D: Letterature comparate (limitatamente alla disciplina «Letterature comparate»).

12) *Area delle scienze del linguaggio:*

Settore scientifico-disciplinare L09A: Glottologia e Linguistica (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L09H: Didattica delle Lingue moderne (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L11A: Linguistica italiana (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L16B: Linguistica francese (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L17C: Linguistica spagnola (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L18C: Linguistica inglese (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L19B: Linguistica tedesca (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L21B: Lingue e Letterature slavo-orientali (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M07E: Filosofia del Linguaggio (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M10A: Psicologia generale (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare K05A: Sistemi di elaborazione delle informazioni (limitatamente alla disciplina «Linguaggi e Traduttori»);

Settori scientifico disciplinari K05B: Informatica (limitatamente alle discipline «Fondamenti di Informatica» e «Linguaggi di programmazione»);

Settore scientifico-disciplinare K05C: Cibernetica (limitatamente alla disciplina «Cibernetica»).

13) *Area delle scienze glottodidattiche:*

Settore scientifico-disciplinare L09H: Didattica delle Lingue moderne (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L11A: Linguistica italiana (limitatamente alla disciplina «Didattica della Lingua italiana»);

Settore scientifico-disciplinare L16B: Linguistica francese (limitatamente alla disciplina «Didattica della Lingua francese»);

Settore scientifico-disciplinare L17C: Linguistica spagnola (limitatamente alla disciplina «Didattica della Lingua spagnola»);

Settore scientifico-disciplinare L18C: Linguistica inglese (limitatamente alla disciplina «Didattica della Lingua inglese»);

Settore scientifico-disciplinare L19B: Linguistica tedesca (limitatamente alla disciplina «Didattica della Lingua tedesca»);

Settore scientifico-disciplinare L21B: Lingue e Letterature slavo-orientali (limitatamente alla disciplina «Didattica della Lingua russa»);

Settore scientifico-disciplinare M09A: Pedagogia generale (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M11A: Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (tutte le discipline del settore).

14) *Area delle scienze dell'educazione:*

Settore scientifico-disciplinare M09A: Pedagogia generale (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M09B: Storia della Pedagogia (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M11A: Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (tutte le discipline del settore).

15) *Area delle scienze geografiche:*

Settore scientifico-disciplinare M06A: Geografia (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M06B: Geografia economico-politica (tutte le discipline del settore).

16) *Area delle scienze filosofiche:*

Settore scientifico-disciplinare M08A: Storia della Filosofia (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M07D: Estetica (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M07E: Filosofia del linguaggio (tutte le discipline del settore).

17) *Area delle culture classiche:*

Settore scientifico-disciplinare L07A: Lingua e Letteratura latina (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L07B: Letteratura latina medievale e umanistica (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L06C: Lingua e Letteratura greca (tutte le discipline del settore).

18) *Area delle scienze dell'arte della musica e dello spettacolo:*

Settore scientifico-disciplinare L25B: Storia dell'Arte moderna (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L25C: Storia dell'Arte contemporanea (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L26A: Discipline dello spettacolo (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L26B: Cinema e fotografia (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L27B: Musicologia e Storia della musica moderna e contemporanea (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L16A: Lingua e Letteratura francese (limitatamente alla disciplina «Storia del Teatro francese»);

Settore scientifico-disciplinare L17A: Lingua e Letteratura spagnola (limitatamente alla disciplina «Storia del Teatro spagnolo»);

Settore scientifico-disciplinare L18A: Lingua e Letteratura inglese (limitatamente alla disciplina «Storia del Teatro inglese»);

Settore scientifico-disciplinare L18B: Lingue e Letterature nord-americane (limitatamente alla disciplina «Storia del Teatro nord-americano»);

Settore scientifico-disciplinare L19A: Lingua e Letteratura tedesca (limitatamente alla disciplina «Storia del Teatro tedesco»).

19) *Area delle scienze filologiche:*

Settore scientifico-disciplinare L20A: Filologia germanica (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L11B: Filologia italiana (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L10A: Filologia romanza (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L21A: Filologia slava (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L12E: Letteratura dell'Età medievale, umanistica e rinascimentale (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L16A: Lingua e Letteratura francese (limitatamente alla disciplina «Filologia francese»);

Settore scientifico-disciplinare L16B: Linguistica francese (limitatamente alla disciplina «Filologia francese»);

Settore scientifico-disciplinare L06D: Civiltà bizantina (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L06E: Lingua e Letteratura neogreca (limitatamente alle discipline «Filologia greca medievale e moderna» e «Filologia neogreca»);

Settore scientifico-disciplinare L10B: Lingua e Letteratura catalana (limitatamente alla disciplina «Filologia catalana»);

Settore scientifico-disciplinare L17A: Lingua e Letteratura spagnola (limitatamente alla disciplina «Filologia ispanica»);

Settore scientifico-disciplinare L18A: Lingua e Letteratura inglese (limitatamente alla disciplina «Filosofia inglese»);

Settore scientifico-disciplinare M12B: Paleografia (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M13X: Bibliografia e Biblioteconomia (tutte le discipline del settore).

20) *Area delle scienze storiche:*

Settore scientifico-disciplinare M04X: Storia contemporanea (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M01X: Storia medievale (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M02A: Storia moderna (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M02B: Storia dell'Europa orientale (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L02A: Storia greca (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L02B: Storia romana (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M03A: Storia delle religioni (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L14A: Storia dei Paesi islamici (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare Q03X: Storia e Istituzioni delle Americhe (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare P01D: Storia del Pensiero economico (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M12A: Archivistica (tutte le discipline del settore).

21) *Area delle scienze storico-culturali:*

Settore scientifico-disciplinare M05X: Discipline demoetnoantropologiche (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare P01B: Politica economica (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare P01D: Storia del pensiero economico (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare M03A: Storia delle religioni (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare N02X: Diritto privato comparato (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L16A: Lingua e Letteratura francese (limitatamente alla disciplina di «Storia della cultura francese»);

Settore scientifico-disciplinare L17A: Lingua e Letteratura spagnola (limitatamente alla disciplina di «Storia della cultura ispanica»);

Settore scientifico-disciplinare L17D: Lingua e Letteratura portoghese e brasiliana (limitatamente alle discipline «Storia della cultura brasiliana» e «Storia della cultura portoghese»);

Settore scientifico-disciplinare L18A: Lingua e Letteratura inglese (limitatamente alla disciplina «Storia della cultura inglese»);

Settore scientifico-disciplinare L18B: Lingue e Letterature nord-americane (limitatamente alla disciplina «Storia della cultura nord-americana»);

Settore scientifico-disciplinare L19A: Lingua e Letteratura tedesca (limitatamente alle discipline «Storia della cultura austriaca» e «Storia della cultura tedesca»);

Settore scientifico-disciplinare L21B: Lingue e Letterature slavo-orientali (limitatamente alla disciplina di «Storia della cultura russa»).

22) *Area delle scienze della letteratura:*

Settore scientifico-disciplinare L12D: Letterature comparate (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L12C: Critica letteraria (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L12A: Letteratura italiana (limitatamente alla disciplina «Storia della critica letteraria italiana»);

Settore scientifico-disciplinare L16A: Lingua e Letteratura francese (limitatamente alla disciplina «Storia della critica letteraria francese»);

Settore scientifico-disciplinare L17A: Lingua e Letteratura spagnola (limitatamente alla disciplina «Storia della critica letteraria spagnola»);

Settore scientifico-disciplinare L18A: Lingua e Letteratura inglese (limitatamente alla disciplina «Storia della critica letteraria inglese»);

Settore scientifico-disciplinare L19A: Lingua e Letteratura tedesca (limitatamente alla disciplina «Storia della critica letteraria tedesca»);

Settore scientifico-disciplinare M07D: Estetica (tutte le discipline).

23) *Area delle scienze della comunicazione:*

Settore scientifico-disciplinare L09A: Glottologia e Linguistica (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare L12C: Critica letteraria (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare Q05A: Sociologia generale (limitatamente alle discipline «Analisi del linguaggio delle scienze sociali» e «Sistemi sociali comparati»);

Settore scientifico-disciplinare Q05B: Sociologia dei processi culturali e comunicativi (limitatamente alle discipline «Sociologia dell'organizzazione», «Sociologia economica» e «Sociologia industriale»);

Settore scientifico-disciplinare Q05D: Sociologia dell'ambiente e del territorio (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare Q05E: Sociologia dei fenomeni politici (limitatamente alle discipline «Sociologia dell'amministrazione» e «Sociologia delle relazioni internazionali»);

24) *Area dell'economia e gestione delle imprese:*

Settore scientifico-disciplinare P02B: Economia e gestione delle imprese (tutte le discipline del settore).

25) *Area dell'economia aziendale:*

Settore scientifico-disciplinare P02A: Economia aziendale (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare K05A: Sistemi di elaborazione delle informazioni (limitatamente alle discipline «Fondamenti di informatica» «Sistemi di elaborazione» e «Sistemi informativi»).

26) *Area del diritto:*

Settore scientifico-disciplinare N04X: Diritto commerciale (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare N01X: Diritto privato (limitatamente alla disciplina «Legislazione del turismo»);

Settore scientifico-disciplinare N09X: Istituzioni di diritto pubblico (limitatamente alla disciplina «Legislazione del turismo»);

Settore scientifico-disciplinare N11X: Diritto pubblico comparato (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare N02X: Diritto privato comparato (tutte le discipline del settore);

Settore scientifico-disciplinare N14X: Diritto internazionale (tutte le discipline del settore).

Il biennio comune prevede le seguenti nuove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una delle area disciplinare italianistica (Letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono fissate dal corso di laurea;

una dell'area disciplinare di scienze storiche;

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;

due a scelta guidata secondo indicazioni che saranno stabilite dal corso di laurea.

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale;

turistico-manageriale.

Il corso di laurea, nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, potrà attivare altri indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro, e alle risorse disponibili.

Ogni indirizzo comprende dieci annualità:

*a)* l'indirizzo filologico-letterario prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale (o alla seconda lingua quadriennalizzata);

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree disciplinari: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche;

*b)* l'indirizzo linguistico glottodidattico prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale (o, in caso di quadriennalizzazione della seconda lingua, la filologia della lingua indicata come fondamentale);

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree disciplinari: lingua e letteratura quadriennale, lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione:

*c)* l'indirizzo storico-culturale prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale (o, in caso di quadriennalizzazione della seconda lingua, la filologia della lingua indicata come fondamentale);

una di scienze storiche;

due a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree disciplinari: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

uno a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree disciplinari: scienze storico-culturali, lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica;

*d)* l'indirizzo turistico-manageriale, per il quale saranno previste dalla facoltà le modalità per l'accesso e la frequenza, prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura quadriennalizzata, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due discipline dell'area dell'economia e gestione delle imprese;

due dell'area dell'economia aziendale;

due dell'area del diritto.

Il corso di laurea può prevedere l'aggiunta di ulteriori annualità indispensabili alla formazione di tale indirizzo.

Art. 18.

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), secondo modalità specifiche stabilite dal corso di laurea. Lo studente, inoltre, può aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite dal corso di laurea.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dal corso di laurea.

Tutti gli altri esami, ad eccezione della prova di letteratura italiana, di cui all'articolo precedente, sono orali.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale non inferiore a 19 esami, salvo le eventuali annualità aggiuntive, di cui all'articolo precedente.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata) nonché l'indirizzo prescelto. Dell'indirizzo seguito si farà menzione, altresì, nel certificato di laurea.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 2 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 27 marzo 1998

*Il rettore*
MARIGO

*Il direttore*
SILVESTRI

98A2870

# CIRCOLARI

## ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 aprile 1998, n. 21.

**Decreti emanati in attuazione della delega prevista ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

*Alle sedi periferiche INPDAP*
*A tutti gli enti con personale iscritto*
*Alle casse pensioni INPDAP*
*Alla direzione generale dei servizi periferici del tesoro*
*Alle prefetture della Repubblica*
*Alla regione Valle d'Aosta*
*Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*
*Ai provveditorati agli studi*
*Alle corti di appello*
*Alle direzioni provinciali del Tesoro*
*Alle ragionerie provinciali dello Stato*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica*
*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro*
*Al Ministro del tesoro - Gabinetto del Ministro*
*Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro*
*Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro*
*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*
*Alle sezioni regionali della Corte dei conti*
*Ai comitati regionali di controllo*
*Alla ragioneria generale dello Stato*
*All'Istituto nazionale della previdenza sociale*

*Premessa.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998 sono stati pubblicati i due decreti emanati in data 30 marzo 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, riguardanti la programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge n. 449/1997, rispettivamente dei pubblici dipendenti e del personale militare.

Si evidenzia in via preliminare, coerentemente a quanto specificamente previsto nei decreti medesimi, che il decreto dei pubblici dipendenti trova applicazione, tra l'altro, nei confronti delle categorie di personale militare che conseguono il trattamento di pensione in applicazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1997 e che il decreto del personale militare è invece riservato esclusivamente a quelle categorie di personale militare che conseguono il trattamento di pensione in applicazione dell'art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/1997.

Tali decreti regolano i termini di accesso dei trattamenti pensionistici di anzianità, diversi da quelli di cui ai commi da 6 a 9 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, per i lavoratori che abbiano presentato le relative domande in data anteriore al 3 novembre 1997.

Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti sugli aspetti di più immediata attuazione dei decreti in esame.

*Destinatari.*

Sono riguardati dai decreti in esame *gli iscritti alle forme di previdenza esclusive* dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano presentato *domanda in data anteriore al 3 novembre 1997,* accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, *per accedere al pensionamento entro l'anno 1998.*

Rientrano tra i destinatari anche i «dipendenti privati» iscritti a questo Istituto ma appartenenti ad enti non contemplati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, *solo qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:*

*a)* preavviso in corso alla data del 3 novembre 1997 con scadenza successiva al 1° aprile 1998;

*b)* possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995, per l'accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Si ritiene opportuno confermare, in questa sede, le disposizioni impartite dall'INPDAP con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 (paragrafo 5.4) nella parte in cui prevedeva per i lavoratori privati — con periodo di preavviso in corso alla data del 3 novembre 1997 ed in possesso al 31 dicembre 1997 dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 29, della legge n. 335/1995, per accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio 1998 — la possibilità di conseguire il trattamento di quiescenza *il 1° aprile 1998,* richiedendo il prolungamento dei termini del preavviso fino al 31 marzo 1998, ove inferiori.

Si sottolinea che, a tali fini, la decorrenza del 1° aprile 1998 deve intendersi quale *data fissa* e non termine iniziale a partire dal quale l'iscritto può conseguire in qualsiasi momento il trattamento pensionistico.

*Uscite programmate.*

L'art. 1 del decreto riguardante i pubblici dipendenti e l'art. 1 del decreto riservato al personale militare di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997 disciplinano diversamente l'accesso al pensionamento di anzianità, a seconda che l'iscritto abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 ovvero risulti ancora in servizio il 1° gennaio 1998.

Per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro, entro il 31 dicembre 1997, il trattamento pensionistico decorre dal *1° aprile 1998,* a condizione che l'iscritto abbia maturato i *requisiti contributivi e/o anagrafici* previsti dall'art. 1, comma 26, e comma 27, lettere *a)* e *b),* della legge n. 335/1995 *alla data di cessazione dal servizio.*

Per il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1998, ovvero riammesso in applicazione dell'art. 59, comma 54, della legge n. 449/1997, l'accesso al pensionamento anticipato viene programmato in base alle tabelle sottoriportate.

Si rende opportuno precisare che i requisiti indicati in dette tabelle, da possedere al 31 dicembre 1997, vanno letti esclusivamente al fine di individuare la data di decorrenza del trattamento pensionistico e non già ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione di anzianità, che, per i destinatari dei decreti in esame, continua ad essere disciplinato dalla legge di riforma n. 335/1995 e per il personale militare, con effetto dal 1° gennaio 1998, dal decreto legislativo n. 165/1997 e va posseduto alla data inizialmente indicata dal dipendente per la cessazione dal servizio.

*Requisiti al 31 dicembre 1997 per i pubblici dipendenti.*

| Requisiti minimi di età | Requisiti minimi di contribuzione | Date per l'accesso al pensionamento |
|---|---|---|
| senza limite | 36 anni | 1° aprile 1998 |
| 52 anni | 35 anni | 1° aprile 1998 |
| inferiore a 52 anni | 35 anni | 1° luglio 1998 |
| 56 anni | 34 anni | 1° ottobre 1998 |
| senza limite | 34 anni | 1° gennaio 1999 |
| senza limite | 33 anni | 1° aprile 1999 |
| senza limite | 32 anni | 1° luglio 1999 |
| senza limite | 31 anni | 1° ottobre 1999 |
| senza limite | 30 anni | 1° gennaio 2000 |
| senza limite | inferiore a 30 anni | 1° aprile 2000 |

*Requisiti al 31 dicembre 1997 per il personale militare di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997.*

| Requisiti minimi di età | Data per l'accesso al pensionamento |
|---|---|
| 50 anni | 1° aprile 1998 |
| 49 anni | 1° luglio 1998 |
| 48 anni | 1° ottobre 1998 |
| 47 anni | 1° gennaio 1999 |
| 46 anni | 1° aprile 1999 |
| 45 anni | 1° luglio 1999 |
| 44 anni | 1° ottobre 1999 |
| 43 anni | 1° gennaio 2000 |
| inferiore a 43 anni | 1° aprile 2000 |

Si precisa che le *uscite programmate* indicate nelle tabelle devono intendersi *date fisse* e non termini iniziali per l'accesso al pensionamento anticipato.

Qualora per il diritto al trattamento pensionistico vengano utilizzati i canali previsti *dall'art. 1, comma 27, lettere a)* e *b), legge n. 335/1995,* si applicheranno le *riduzioni percentuali riferite agli anni mancanti rispettivamente ai 35 e 37 di contribuzione.*

I *requisiti minimi contributivi richiesti al 31 dicembre 1997,* necessari per l'accesso al trattamento di quiescenza secondo le cadenze soprariportate, si considerano raggiunti applicando le disposizioni in materia di *arrotondamenti previsti dall'art. 3 della legge n. 274/1991.*

Per gli iscritti alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari nonché per gli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato, il possesso dei requisiti al 31 dicembre 1997 per il diritto alle uscite programmate indicate nei decreti in esame, andrà verificato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40, commi 2 e 3, del testo unico delle pensioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, pertanto computando ad anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi e trascurando quella uguale od inferiore a sei.

Resta inteso che ai fini della misura del trattamento pensionistico di detto personale, qualora cessi in data successiva al 1° gennaio 1998, le frazioni di anno non daranno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto, in virtù di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera *b),* legge n. 449/1997.

In particolare il servizio complessivo utile dovrà essere arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

Per completezza di esposizione si precisa che i lavoratori, rimasti in servizio in attesa dei decreti, qualora risultino in possesso dei nuovi requisiti contributivi e/o anagrafici previsti dall'art. 59, commi 6 e 7, della legge n. 449/1997, potranno comunque usufruire delle decorrenze fissate dal comma 8 dello stesso articolo che, si ribadisce, sono considerate non date fisse ma termini iniziali, a partire dai quali gli iscritti possono conseguire il trattamento di quiescenza anticipato.

Di tale possibilità può avvalersi anche il personale di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997.

In presenza di domande inoltrate ed accolte, ove previsto, anteriormente alla data del 3 novembre 1997, gli enti datori di lavoro sono tenuti a rispettare le uscite indicate nei decreti, in base ai requisiti posseduti al 31 dicembre 1997 dagli interessati; sarà cura di questi ultimi presentare apposita istanza qualora intendano usufruire delle decorrenze (termini iniziali) indicate nel citato comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997.

Infine, allo scopo di consentire un concreto dispiegarsi delle finalità dei decreti in esame, in fase di prima applicazione, coincidente con la prima data utile prevista (1° aprile 1998), è consentita una tolleranza nell'accesso al pensionamento che può avvenire anche nel lasso di tempo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 aprile 1998 (ultimo giorno di servizio utile).

Per quanto attiene al personale del comparto scuola, riguardato dall'art. 2 del decreto dei pubblici dipendenti, si evidenzia che sono previsti termini di decorrenza del trattamento pensionistico diversi da quelli della tabella allegata al decreto medesimo.

Pertanto, tale personale non è interessato ai chiarimenti forniti con la presente circolare.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP.

*Il presidente:* SEPPIA

98A2874

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Nomina di un componente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1998, il Ministro plenipotenziario di II classe dott. Umberto Zamboni di Salerano è stato nominato rappresentante effettivo del Ministero degli affari esteri in seno al comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in sostituzione del Ministro plenipotenziario di II classe dott. Tommaso Troise, sino alla data di scadenza del comitato.

**98A2876**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Elenco degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in ausiliaria

Si pubblica qui di seguito l'elenco degli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati in posizione di ausiliaria ai sensi del disposto di cui all'art. 25, comma 5, della legge n. 395/1990.

Generale brig. Gabrielli Alfredo;

Generale brig. Alessi Nicola;

Generale brig. Sibilio Angelo;

Colonnello Romano Salvatore;

Colonnello Cotugno Franco;

Colonnello Pinci Luigi;

Colonnello Albano Antonio Paolo;

Colonnello Limongelli Pasquale;

Generale brig. Caso Dario;

Colonnello Pascone Lionello;

Colonnello Russo Francesco;

Colonnello Mariano Giuseppe;

Ten. Colonnello Carcangiu Leonardo;

Ten. Colonnello Mignone Domenico;

Colonnello Sebastianelli Franco;

Colonnello Mastrocola Carmine;

Colonnello Cutugno Giuseppe;

Ten. Colonnello Puggioni Francesco.

L'elenco, rispetta l'ordine di inquadramento nel ruolo ad esaurimento, di cui al decreto ministeriale del 23 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1992, Grazia e giustizia, registro n. 9 Grazia e giustizia, foglio n. 231.

**98A2875**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 7 aprile 1998*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1816,63 |
| ECU | 1960,14 |
| Marco tedesco | 987,03 |
| Franco francese | 294,45 |
| Lira sterlina | 3023,24 |
| Fiorino olandese | 876,33 |
| Franco belga | 47,841 |
| Peseta spagnola | 11,629 |
| Corona danese | 258,85 |
| Lira irlandese | 2487,15 |
| Dracma greca | 5,663 |
| Escudo portoghese | 9,635 |
| Dollaro canadese | 1279,14 |
| Yen giapponese | 13,599 |
| Franco svizzero | 1186,95 |
| Scellino austriaco | 140,29 |
| Corona norvegese | 237,44 |
| Corona svedese | 227,04 |
| Marco finlandese | 325,01 |
| Dollaro australiano | 1194,43 |

**98A3001**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prosystem M»

*Decreto n. 12 del 16 febbraio 1998*

Prodotto medicinale per uso veterinario PROSYSTEM M vaccino inattivato per la prevenzione delle infezioni da Mycoplasma Hyopneumoniae nel suino.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano - Via Brembo, 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Ambico Inc. - Dallas Centre, Iowa (USA), con effettuazione delle operazioni di controllo sui lotti importati presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone multidose da 100 ml, A.I.C. n. 101970010.

Composizione: 2 ml di vaccino contengono:

principio attivo: Mycoplasma Hyopneumoniae non meno di 100 unità P44;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione delle infezioni da Mycoplasma Hyopneumoniae.

Specie di destinazione: suino.

Tempo di attesa: ventuno giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2737**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Direttiva per il controllo della pubblicità abusiva. Pubblicità lungo le strade o in vista di esse. Art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.** (Direttiva n. 1381 del 17 marzo 1998).

*Alla Direzione generale dell'ANAS - Ente nazionale strade*

*Alle amministrazioni regionali*

*Alle amministrazioni provinciali*

*Alle amministrazioni comunali*

*Alle concessionarie autostradali*

*All'AISCAT*

*All'ANCI*

*All'UPI*

*Alle prefetture*

*Alle sezioni circolazione e sicurezza stradale c/o le amministrazioni centrale e periferiche del Ministero dei lavori pubblici*

e, per conoscenza:

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale - Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi*

*Al Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - Servizio di polizia stradale*

*Al Ministero dei trasporti*

*Al Ministero delle finanze*

*Al Ministero dell'ambiente*

*Al Ministero per i beni culturali ed ambientali*

*Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri*

*Al Comando generale della Guardia di finanza*

La pubblicità stradale è disciplinata dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che nel prosieguo sarà indicato con il termine codice e dagli articoli da 47 a 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, modificati dagli articoli da 37 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1997, n. 610, che nel prosieguo sarà indicato con il termine Regolamento.

Le relative norme transitorie sono fissate dall'art. 234 del già citato decreto legislativo n. 285/1992, modificato dall'art. 127 del decreto legislativo n. 360/1993 e dall'art. 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modifiche, in legge 4 dicembre 1996, n. 611.

Il comma 10 dell'art. 23 del codice dà al Ministro dei lavori pubblici la potestà di impartire, agli enti proprietari delle strade, direttive per l'applicazione delle disposizioni dello stesso art. 23 e delle norme di attuazione del Regolamento. Il Ministro dei lavori pubblici può altresì disporre il controllo dell'osservanza delle disposizioni a mezzo dei propri organi, in particolare del personale abilitato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *a)*, del codice, ad espletare il servizio di polizia stradale.

Ciò premesso si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni e gli enti in indirizzo sulla disposizione del comma 4 dell'art. 23 che subordina la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade al rilascio di una autorizzazione.

Detta autorizzazione è rilasciata, fuori dai centri abitati dall'ente proprietario della strada, ed entro i centri medesimi dal comune, previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario, se la strada non è comunale.

Anche il precedente testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in vigore fino al 31 dicembre 1992, assoggettava la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.

Ciò nonostante, a tutt'oggi, viene denunciata dagli organi di informazione, dall'opinione pubblica, dalle associazioni di tutela dell'ambiente e del territorio e dagli stessi operatori del settore pubblicitario, la presenza di un numero rilevantissimo di cartelli publicitari collocati senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 23 del codice e dalle previgenti disposizioni.

La presenza lungo e in vista delle strade di un così elevato numero di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati, oltre a penalizzare, anche sotto il profilo economico, l'attività di coloro che nel rispetto delle norme richiedono le prescritte autorizzazioni, rappresenta una forma di evasione delle relative imposte con un rilevante minore introito per le finanze locali e costituisce un grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale.

Infatti una rilevante parte dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oggi collocati abusivamte si trovano in posizioni non ammissibili in base alle vigenti disposizioni del codice e del regolamento e quindi contrastanti con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale tutelate dalle stesse disposizioni.

Si rende pertanto necessario e con la presente direttiva si dispone che tutti gli enti proprietari di strade, e per le autostrade in concessione i concessionari, procedano al censimento, sulle strade di propria competenza, dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari non autorizzati ai sensi dell'art. 23 del codice o delle previgenti disposizioni, predisponendo il rapporto sulla densità pubblicitaria previsto dall'art. 53, comma 10, del regolamento.

Si rileva al riguardo che la dichiarazione presentata ai comuni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del codice e che la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere ricompresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza titolo autorizzativo con una semplice denuncia di inizio attività.

Le suddette rilevazioni potranno essere effettuate in base al comma 10 dell'art. 23 del codice, anche dalle sezioni circolazione e sicurezza stradale costituite presso le amministrazioni centrali e periferiche di questo Ministero, avvalendosi del personale abilitato all'espletamento del servizio di polizia stradale, ed assumendo le opportune intese con gli enti proprietari delle strade che ricadono nel territorio di rispettiva competenza.

A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a fornire alle suddette sezioni, su richiesta delle stesse, tutti i dati relativi alle posi-

zioni pubblicitarie autorizzate, rilevandoli dal registro delle autorizzazioni che gli enti proprietari delle strade sono tenuti a mantenere ai sensi dell'art. 53, comma 9, del regolamento.

È opportuno che le verifiche siano effettuate sull'intero tracciato di ciascuna strada presa in esame in modo da avere utili indicazioni sull'estensione e sulla densità del fenomeno.

Il comma 11 dell'art. 23 del codice prevede in caso di installazione di impianti pubblicitari non autorizzati, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

A detta sanzione consegue, ai sensi del successivo comma 13, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi da applicare secondo la procedura prevista dall'art. 211 del codice che richiede tempi lunghi e molteplici passaggi.

In attesa di una revisione normativa che renda più tempestivo ed efficace il ripristino dello stato dei luoghi, le prefetture in indirizzo dovranno emanare, ai sensi dello stesso art. 211, con ogni sollecitudine possibile l'ordine di adempimento dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e dovranno con pari sollecitudine esaminare gli eventuali ricorsi.

Fermo restando che tutte le installazioni pubblicitarie non autorizzate rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, quelle collocate in corrispondenza o in immediata prossimità delle intersezioni, nonché quelle che impediscono o limitano la tempestiva visibilità e leggibilità della segnaletica stradale, costituiscono immediato pericolo per la circolazione e ricorrono le circostanze previste dal comma 6 dell'art. 211, pertanto l'agente accertatore deve trasmettere immediatamente al prefetto il verbale di contestazione. Il prefetto puo disporre l'intervento diretto dell'ente proprietario con recupero delle spese sostenute a mezzo di ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dallo stesso prefetto.

In merito al termine di adeguamento fissato dall'art. 234 del codice alla data del 31 dicembre 1998 si precisa che lo stesso è applicabile unicamente alle installazioni pubblicitarie regolarmente autorizzate ai sensi della normativa antecedente al codice e che non rispettano le nuove disposizioni introdotte dallo stesso codice e dal regolamento in relazione ai luoghi ove sono ammesse le installazioni ed alle distanze che le stesse devono rispettare.

Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati senza le prescritte autorizzazioni sono abusivi rispetto alle norme del codice e sono immediatamente sanzionabili ai sensi dell'art. 23, commi 11 e 13, del codice in quanto non rientrano nel regime transitorio stabilito dall'art. 234.

In base a quanto previsto dall'art. 58 del regolamento, per le installazioni pubblicitarie già autorizzate prima dell'entrata in vigore del codice e con scadenza antecedente al 31 dicembre 1998, l'adeguamento previsto dall'art. 234 del codice deve realizzarsi all'atto del rinnovo dell'autorizzazione anche se antecedente al 31 dicembre 1998.

Infine, sempre in relazione all'adeguamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, il cui termine, come detto in precedenza, è fissato al 31 dicembre 1998, gli enti proprietari di strade sono invitati a sollecitare i titolari delle posizioni pubblicitarie con scadenza successiva al 31 dicembre 1998 e che necessitano di adeguamento a presentare una richiesta in tal senso fissando un termine non successivo al 30 giugno 1998.

Gli stessi enti proprietari, nel caso in cui le richieste di nuove posizioni non risultino compatibili tra loro o comunque non rispondenti alle disposizioni, dovranno predisporre entro il 31 ottobre 1998 un piano di adeguamento ed invitare contestualmente i soggetti interessati ad effettuare gli spostamenti previsti entro il 31 dicembre 1998.

Decorso tale termine i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non saranno stati ricollocati nelle posizioni assentite dall'ente proprietario della strada, su richiesta dei soggetti interessati, o nelle posizioni previste dal piano di adeguamento, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 23, commi 11 e 13, del codice.

Si confida nella massima collaborazione possibile da parte dei Ministeri in indirizzo al fine di una completa diffusione ed attuazione della presente direttiva, tenuto anche conto della rilevanza che l'argomento trattato ha nell'ambito delle competenze dei suddetti Ministeri.

Si confida inoltre in una efficace e tempestiva azione di accertamento delle violazioni inerenti l'abusivismo pubblicitario da parte di tutti gli organi di polizia stradale, d'intesa con gli enti prorietari di strade e con i concessionari autostradali.

Parimenti le sezioni circolazione e sicurezza stradale di questa amministrazione sono tenute non solo all'azione di accertamento quali organi di polizia stradale ma anche alla verifica degli adempimenti previsti con la presente direttiva a carico degli enti proprietari di strade e dei concessionari autostradali.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

*Il Ministro:* COSTA

*Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1994*
*Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 105*

**98A2938**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24164 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 117 ore, corrispondenti a 18 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori, su un organico di 32 unità.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 70 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 32 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Firenze-Cimabue, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 187 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 4 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 36 unità.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magaz-

zino Upim, con sede in Milano e unità di Firenze-Cimabue, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 111 ore, articolate mediante la riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 3 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24165 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cagliari-Dante, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 165 ore, corrispondenti a 25 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 18 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cagliari-Dante, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 99 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 18 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cagliari-Manno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 342 ore, corrispondenti a 51 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 38 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cagliari-Manno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 208 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 38 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cagliari-Petrarca, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 130 ore, corrispondenti a 20 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 35 lavoratori, su un organico di 59 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Cagliari-Petrarca, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 78 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori, su un organico di 59 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 71 ore, corrispondenti a 11 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 40 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 44 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 40 unità;

5) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Oristano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 285 ore, corrispondenti a 43 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 30 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occu-

pati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 171 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 30 unità;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24166 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 307 ore, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 25 lavoratori, su un organico di 34 unità.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 218 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 34 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Firenze-Cimabue, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore, articolate nediante la riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 38 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 38 unità.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Firenze-Cimabue, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 38 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Lucca, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 291 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 44 giorni lavoratori di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 22 lavoratori, su un organico di 36 unità.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Lucca, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 182 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 36 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di Viareggio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 136 ore, corrispondenti a 21 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 22 dipendenti.

È autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Viareggio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24167 del 24 febbraio 1998:

è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 27 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Udine, per i quali è stato sti-

pulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 121 ore, corrispondenti a 18 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 46 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 27 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 76 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 46 unità;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24168 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 435 ore, corrispondenti a 65 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 23 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 261 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 23 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 145 ore, articolate nediante la riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 22 giorni lavorativi, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 17 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 87 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 17 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Macerata, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 171 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 26 giorni lavoratori di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 13 lavoratori, su un organico di 33 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Macerata, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 102 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24169 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Alcamo (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 358 ore, corrispondenti a 54 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 11 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occu-

pati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Alcamo (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 215 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 11 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Augusta (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 658 ore, corrispondenti a 99 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 14 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Augusta (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 395 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 2 lavoratori, su un organico di 14 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Acireale (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 408 ore, corrispondenti a 62 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 15 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Acireale (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 255 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 15 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Palermo-Leonardo da Vinci, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 310 ore, corrispondenti a 47 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 19 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Palermo-Leonardo da Vinci, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 194 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 19 unità;

5) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Palermo-S. Domenico, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 481 ore, corrispondenti a 7,5 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 25 lavoratori, su un organico di 33 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Palermo-S. Domenico, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 289 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 33 unità;

6) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Palermo-Olivuzza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 223 ore, corrispondenti a 34 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 27 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Palermo-Olivuzza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 140 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 27 unità;

7) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Palermo-Cordova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 173 ore, corrispondenti a 26 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 26 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Palermo-Cordova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 107 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 26 unità;

8) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Castrelvetrano (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore, corrispondenti a 45 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 8 unità;

9) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Vittoria (Ragusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 265 ore, corrispondenti a 40 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 20 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Vittoria (Ragusa), per i quali e stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 159 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 20 unità;

10) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore, corrispondenti a 38 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 28 lavoratori, su un organico di 49 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 49 unità;

11) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Enna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 587 ore, corrispondenti a 11,5 ore, articolate su singole settimane lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 22 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Enna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 367 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 7 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24170 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magaz-

zino Upim, con sede in Milano e unità di Napoli-Diaz, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 597 ore, corrispondenti a 90 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 29 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Napoli-Diaz, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 359 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 29 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Napoli-Nisco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 86 ore, corrispondenti a 13 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 33 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Napoli-Nisco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 55 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori, su un organico di 33 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 523 ore, corrispondenti a 79 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 26 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 349 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 26 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Aversa (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 637 ore, corrispondenti a 96 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 18 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Aversa (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 351 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 1 lavoratore, su un organico di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24171 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Nuoro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 425 ore, corrispondenti a 64 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 31 lavoratori, su un organico di 47 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Nuoro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 294 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 47 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Carbonia (Cagliari),

per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 319 ore, corrispondenti a 48 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori, su un organico di 45 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Carbonia (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 191 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 45 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Iglesias (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 238 ore, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 36 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Iglesias (Nuoro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 143 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 36 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - filiale Grandi Magazzini, con sede in Milano e unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 547 ore, corrispondenti a 82 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 72 lavoratori, su un organico di 112 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - filiale Grandi Magazzini, con sede in Milano e unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 388 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 37 lavoratori, su un organico di 112 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24172 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Lodi (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 441 ore, corrispondenti a 67 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 25 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Lodi (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 25 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 346 ore, corrispondenti a 52 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 49 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 234 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 49 unità;

3) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Monza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo

sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 304 ore, corrispondenti a 43 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 40 lavoratori, su un organico di 57 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Monza, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 183 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 57 unità;

4) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di S. Vittore Olona (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 506 ore, di lavoro articolate mediante una riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 10 ore settimanali giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 26 lavoratori, su un organico di 32 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di S. Vittore Olona (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 304 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, articolate mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 6 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 32 unità;

5) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Seregno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 512 ore di lavoro, corrispondenti a 77 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 25 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Seregno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 307 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 25 unità;

6) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Mantova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 294 ore, corrispondenti a 45 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 26 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Mantova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 176 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 26 unità;

7) è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Varese, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 194 ore, corrispondenti a 30 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 43 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Varese, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 117 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 43 unità;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24173 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1° marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di Bolzano-Talvera, per i quali è

stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 206,6 ore, corrispondenti a 31,3 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 20 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1° marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Bolzano-Talvera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 124 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 20 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1° marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di Bolzano-Posta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 72 ore, corrispondenti a 10,81 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 32 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1° marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Bolzano-Posta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 43,2 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24174 del 24 febbraio 1998:

1) è autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di Bolzano-Talvera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 244 ore, corrispondenti a 37 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 22 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Bolzano-Talvera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 140 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 22 unità;

2) è autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unità di Bolzano-Posta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 116 ore, corrispondenti a 17 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 33 unità.

È autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Bolzano-Posta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 70 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

**98A2765**

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24133 del 24 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 maggio 1996 con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.C.S. Libri e grandi opere - Gruppo Rizzoli/Fiat, con sede in Milano e unità di Firenze, Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordina-

rio di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n.24134 del 24 febbraio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Co.Ma.Ter., con sede in Capoterra (Cagliari), unità di c/o Enichem di Ottana (Cagliari).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ma.Ter., con sede in Capoterra (Cagliari) e unità c/o Enichem di Ottana (Cagliari), per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24135 del 24 febbraio 1998, sulla base di quanto dichiarato dalla società IVECO S.p.a. nella richiesta di riesame del 20 ottobre 1997, nonché di quanto concordato nel verbale di accordo del 7 marzo 1989, che formano parte integrante del presente provvedimento, è revocato il decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, n. 23513, nella parte in cui è stata negata la concessione della CIGS dal 26 dicembre 1988 al 25 febbraio 1989, di conseguenza è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazine salariale in favore di un numero medio di 450 lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali, stabilimento di Valle Ufita limitatamente al periodo sopracitato.

Con decreto ministeriale n. 24144 del 24 febbraio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° giugno 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Gestione Corriere della Valtellina, con sede in Sondrio e unità di Sondrio, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24145 del 24 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbatax 2000, con sede in Tortolì-Arbatax (Nuoro) e unità in Cagliari, per un massimo di 5 dipendenti; Tortolì-Arbatax (Nuoro) per un massimo di 217 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 settembre 1997, n. 23400.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24146 del 24 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General Condotte, con sede in Cortemilia (Cuneo) e unità in Cortemilia (Cuneo) per un massimo di 7 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1997 al 18 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 19 gennaio 1998 al 18 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale; concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24175 del 2 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 novembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.S.I. Agenzia sviluppo industriale con sede in Avenza di Carrara (Messina) e unità di Avenza di Carrara (Messina) per il periodo dall'11 settembre 1997 al 19 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1997 con decorrenza dal 20 maggio 1997.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24176 del 5 marzo 1998, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 5 luglio 1997 al 4 luglio 1998, della ditta S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1997, con effetto dal 5 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1997 al 4 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1997 con decorrenza 5 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24179 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ma.Ter., con sede in Capoterra (Cagliari) e unità c/o Enichem di Ottana (Cagliari), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24180 del 5 marzo 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Società Cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 46 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1997al 4 aprile 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 7 ottobre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra. è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 24181 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il dedreto ministeriale del 24 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 7 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede in Bergamo e unita di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24182 del 5 marzo 1998:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem S.p.a. già Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano già Palermo e unità di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1997, n. 22312/33.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della ditta Enichem S.p.a. già Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano già Palermo e unità di Napoli.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Enichem S.p.a. già Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano già Palermo e unità di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1997, n. 22312/34.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della ditta Enichem S.p.a. già Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano già Palermo e unità di Ottana (Nuoro).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Enichem S.p.a. già Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano già Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem S.p.a già Enichem Fibre S.p.a., con sede in Milano già Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubbicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24183 del 5 marzo 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, della ditta S.r.l. S.C.M., con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.C.M., con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 5 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale delal previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24184 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 con effetto dal 1° aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Coop. La Corrispondenza, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24185 del 5 marzo 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1997 con decorrenza 3 agosto 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbraio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 17 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fater, con sede in Pescara e unità di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 17 settembre 1997 al 15 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1997 con decorrenza 17 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24186 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 febbraio 1998 con effetto dal 1° aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tensiter, con sede in Torino e unità di San Raffale Cimena (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24187 del 5 marzo 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998, della ditta S.p.a. Damonte costruzioni, con sede in Savona e unità di area industriale Albenga (Savona), cantieri vari (Savona), impianto calcestruzzo (Savona) e sede (Savona).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Damonte costruzioni, con sede in Savona e unità di area industriale Albenga (Savona), cantieri vari (Savona), impianto calcestruzzo (Savona) e sede (Savona), per il periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997 con decorrenza 20 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24188 del 5 marzo 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 maggio 1997 al 24 novembre 1997, della ditta S.c. a r.l. Con.Sar.Co.Ri., con sede in Cagliari e unità di Alghero (Sassari) e Cagliari.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996 con effetto dal 24 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Con.Sar.Co.Ri., con sede in Cagliari e unità di Alghero (Sassari) e Cagliari, per il periodo dal 25 maggio 1997 al 24 novembre 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 maggio 1996, n. 118.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eveutualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24189 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.F.T., con sede in Torino e stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino), uffici di Torino, per il periodo dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1997 con decorrenza 4 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24190 del 5 marzo 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbraio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente - Cash & Carry - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Cash & Carry, via Acicastello (Catania), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24191 del 5 marzo 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 marzo 1997 al 10 marzo 1998, della ditta S.p.a. Gafer, con sede in Palermo e unità di Palermo.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gafer, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dall'11 marzo 1997 al 10 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1997 con decorrenza 11 marzo1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massiino di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24192 del 5 marzo 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 marzo 1996 al 1° marzo 1997, della ditta S.p.a. Co.Ind., sede in Manoppello (Pescara) e unità di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell' approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unità di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone), per il periodo dal 2 marzo 1996 al 1° marzo 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 2 marzo 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997, n. 22082.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembe 1997, della ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unità di Rapolano Terme (Siena).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unità di Rapolano Terme (Siena), per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 11 novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 23848.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 giugno 1997 al 7 dicembre 1997, della ditta Consorzio Fugist, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 4 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Consorzio Fugist, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1997 con decorrenza 4 giugno 1997;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998, della ditta S.n.c. La Rosa di Caiafa F. in amministrazione controllata, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. La Rosa di Caiafa F. in amministrazione controllata, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1997 con decorrenza 6 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24193 del 5 marzo 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981 intervenuto con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 23 marzo 1997 al 22 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24194 del 5 marzo 1998, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 30 giugno 1997 al 30 giugno 1999, della ditta S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Pompei (Napoli).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Pompei (Napoli), per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24196 del 5 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.S. Industrie riunite del Savio, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità in Bagno di Romagna (Forlì), per un massimo di 58 dipendenti e Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 7 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, n. 23995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 27 agosto 1997 al 26 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24197 del 5 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unità in Milano, per un massimo di 28 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1997 al 16 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 17 luglio 1997 al 16 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24198 del 5 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria tessile casentinese di Dini Alberto & C., con sede in Bibbiena (Arezzo) e unità di Bibbiena (Arezzo), per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1997, n. 23275, compresi i lavoratori in C.F.L.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 9 novembre 1997 all'8 maggio 1998, compresi i lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24199 del 5 marzo 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio ferrarese di Scrivani Elisabetta & C., con sede in Piacenza e unità in Piacenza, per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 dicembre 1997 al 3 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 4 giugno 1998 al 3 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24217 del 6 marzo 1998 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresa la Compagnia carenanti di Genova, nonché in favore dei lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, così elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 febbraio 1998, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 1997, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 29.

**98A2767**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
**TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
**VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

## MOLISE

**CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

## PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
**VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

## PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

## SICILIA

**ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
**CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

**BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
**CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
**PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
**VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **484.000**
- semestrale ... L. **275.000**

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **396.000**
- semestrale ... L. **220.000**

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **110.000**
- semestrale ... L. **66.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **102.000**
- semestrale ... L. **66.500**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **260.000**
- semestrale ... L. **143.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **101.000**
- semestrale ... L. **65.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **254.000**
- semestrale ... L. **138.000**

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.045.000**
- semestrale ... L. **565.000**

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **935.000**
- semestrale ... L. **495.000**

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **154.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **100.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | **8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | **1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | **4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **451.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **270.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189